

Repertorio n. 115.214

Raccolta n. 19.486

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A."
tenutasi il 27 giugno 2012, in seconda convoca-
zione.

Repubblica Italiana

Il ventisette giugno duemiladodici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 11 circa.

Io, dott. Ettore Morone

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della Società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.",

convocata con avviso pubblicato in data 26 maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di un amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Cosimo RUCELLAÏ, nato a Firenze il 29 settembre 1933, domiciliato per la carica a Torino, corso Galileo Galilei n. 12,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.", con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, col capitale sociale di euro 494.731.136, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00818570012 nonché all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00006 e capogruppo del Gruppo Assicurativo FONDIARIA - SAI iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea esso comparente il quale porge il

benvenuto agli intervenuti e invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria.

Quindi comunica:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, come dianzi detto e che nell'avviso di convocazione è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- che copia dell'avviso è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 125 bis del Testo Unico della Finanza;
- che l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi in prima convocazione il 26 giugno scorso, non essendosi raggiunto il quorum necessario;
- che copia del relativo verbale notarile di diserzione è a disposizione;
- che della presumibile costituzione dell'assemblea in seconda convocazione in data odierna è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato sul sito internet della Compagnia e sul quotidiano

Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2012, copia del quale è stata trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, comunica altresì:

- che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza;
- che è stata data puntuale esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al deposito presso la sede sociale e alla pubblicazione sul sito internet della Compagnia, 21 giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione, della relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria contenente le singole proposte di deliberazione mentre la relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea ordinaria è stata pubblicata, con le medesime modalità, 30 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione;
- che sono stati effettuati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente;

- che il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'articolo 125 quater del Testo Unico della Finanza sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire da oggi;

- che il capitale della Società, interamente versato, è di euro 494.731.136 ed è diviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie di attuali euro 1 ciascuna e in n. 127.683.666 azioni di risparmio di attuali euro 1 ciascuna.

Comunica poi che sono presenti in questo momento n. 18 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 199.589.483 azioni ordinarie, pari al 54,377% del capitale sociale con diritto di voto.

Quindi precisa che non sono state rilasciate da soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto deleghe a favore di Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo

numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari - secondo quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento CONSOB n. 11971/99 - verrà allegato al presente verbale (allegato "C").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti e precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Quindi chiede ai partecipanti di far presente eventuali casi di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Dichiara poi:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti i consiglieri:

Emanuele ERBETTA - amministratore delegato

Andrea BROGGINI

Ranieri DE MARCHIS.

Nel corso della riunione sopraggiunge il consigliere Salvatore BRAGANTINI;

- che sono inoltre presenti il segretario del consiglio di amministrazione Fausto RAPISARDA ed il direttore generale Piergiorgio PELUSO;

- sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Giorgio LOLI;

- che sono assenti i consiglieri:

Massimo PINI - vice presidente

Jonella LIGRESTI - vice presidente

Roberto CAPPELLI

Vincenzo LA RUSSA

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Valentina MAROCCO

Enzo MEI

Salvatore MILITELLO

Salvatore SPINIELLO

Nicolò DUBINI

Antonio TALARICO

Giorgio OLDOINI.

Il presidente dichiara poi che l'assemblea è regolarmente costituita per la parte straordinaria in seconda convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima e che coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero di togliere la parola - previo richiamo - nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione nonché di assumere

ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

Fa poi presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e che, ai fini dell'aggiornamento dei voti presenti, è necessario che chi si allontana prima di una votazione restituisca le schede di partecipazione agli incaricati all'uscita.

Informa che i soggetti che partecipano, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA - HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., direttamente e indirettamente, per complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie, pari al 35,763% del capitale sociale ordinario, di cui n. 15.198.204 azioni ordinarie, pari al 4,141%, indirettamente tramite FINADIN S.p.A.;
- FONDIARIA - SAI S.p.A. n. 14.382.557 azioni ordinarie detenute direttamente e indirettamen-

te, pari al 3,918% del capitale sociale ordinario, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari al 2,720%, indirettamente tramite MILANO ASSICURAZIONI S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordinarie, pari allo 0,327%, indirettamente tramite SAI HOLDING ITALIA S.p.A.;

- UNICREDIT S.p.A. direttamente e indirettamente per complessive n. 25.644.317 azioni ordinarie, pari al 6,986% del capitale sociale ordinario, di cui n. 924 azioni ordinarie, pari allo 0,00025%, in pegno e n. 1.418.259 azioni, pari allo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT BANK A.G.;

- MENEGUZZO Roberto n. 18.360.000 azioni ordinarie, pari al 5,002% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.;

- SATOR CAPITAL LIMITED (in qualità di gestore del fondo Sator Private Equity Fund A LP che detiene indirettamente il controllo di AREPO PR S.p.A.) n. 11.050.000 azioni ordinarie, pari al 3,011% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite AREPO PR S.p.A..

Precisa poi che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai

sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

Quindi comunica quanto segue:

"Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit S.p.A. hanno sottoscritto, in data 22 marzo 2011, un accordo di investimento nell'ambito della più ampia operazione di ricapitalizzazione del Gruppo FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011. Obiettivo dell'accordo era quello di consentire a Premafin di procedere all'operazione di rafforzamento patrimoniale di FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011 e a Unicredit di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata.

Premafin e Unicredit hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, idoneo a garantire il mantenimento dell'influenza dominante di Premafin e il conferimento a Unicredit di diritti e prerogative tipici del socio finanziario di minoranza, in materia di disposizioni relative alla corporate governance, alle competenze dell'organo amministrativo e alla circolazione delle azioni di FONDIARIA - SAI.

Inoltre, in data 14 maggio 2012, Palladio Finanziaria S.p.A. ("Palladio"), Arepo PR S.p.A. ("A-

repo") (quest'ultima subentrata a Sator S.p.A. in data 9 marzo 2012) e Sator Capital Limited (in nome e per conto di Sator Private Equity Fund, "A" L.P.) ("SPEF") hanno comunicato al mercato di avere sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, avente ad oggetto azioni di FONDIARIA - SAI con durata fino al 30 settembre 2012. Palladio e Arepo hanno deciso in data 9 maggio 2012 di integrare il patto - originariamente stipulato il 14 febbraio 2012 tra Palladio e Sator S.p.A. - per "regolamentare ... l'esercizio dei diritti di voto ad esse anche indirettamente spettanti quali azionisti di Fonsai e il successivo acquisto di azioni Fonsai ... e di coinvolgere, in qualità di ulteriore paciscente, Sator Capital Limited ... in nome e per conto di SPEF". SPEF e Palladio "sono divenute alla comune decisione di presentare un'offerta per un progetto di investimento che consenta a Fonsai di realizzare ... la ricapitalizzazione necessaria al suo urgente rafforzamento patrimoniale". In sintesi, come riportato nell'estratto pubblicato sul sito Consob, "le parti hanno raggiunto un accordo finalizzato a

regolamentare (i) una valutazione congiunta delle modalità più appropriate di valorizzazione dei reciproci investimenti in Fonsai, nell'ottica di contribuire al rilancio dell'emittente e sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale, (ii) l'esercizio dei diritti di voto ad esse anche indirettamente spettanti quali azionisti di Fonsai e (iii) il successivo acquisto di azioni Fonsai nell'ambito dell'Operazione".

Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("Premafin") con estratto pubblicato in data odierna su "Il Sole 24 Ore" hanno reso noto quanto segue: "In data 29 gennaio 2012, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("Premafin") hanno stipulato un accordo (l'"Accordo") avente a oggetto i reciproci impegni assunti con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per fusione tra Premafin, Fondiaria Sai, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni"), con l'obiettivo, al ricorrere

di talune condizioni, di salvaguardare la solvibilità attuale e futura di Premafin e Fondiaria - Sai e di creare, nel contempo, un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo. Contestualmente alla stipulazione dell'Accordo e con documento separato, UGF ha assunto l'impegno a non promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. e comunque azioni giudiziarie nei confronti di amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria-Sai, Milano Assicurazioni e rispettive controllate in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) per l'operato o l'attività svolta nella qualità di amministratore o di sindaco delle predette società fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo (la "Clausola"). Il testo dell'Accordo, unitamente agli impegni contestualmente assunti condizionatamente all'acquisizione del controllo di Premafin (ivi incluso il documento contenente la Clausola), è già stato reso noto mediante pubblicazione integrale sul sito internet di Premafin ... e sul sito internet di UGF Con comunicazione del 18 aprile 2012 (la "Comunicazione della Consob") la Consob ha ritenuto che la Clausola avesse natura

parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e che, pertanto, la relativa previsione andasse resa pubblica nelle forme e con le modalità indicate nel succitato art. 122 e dalle norme attuative contenute nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"). Pertanto, al solo ed esclusivo fine di ottemperare alle indicazioni contenute nella Comunicazione della Consob, ma senza pregiudizio delle ragioni di UGF e di Premafin, che non condividono la ricostruzione operata dall'Autorità, in data 23 aprile 2012 si è proceduto a pubblicare su "Il Sole 24 Ore" l'estratto della Clausola ai sensi di quanto richiesto dagli artt. 129 ss. del Regolamento Consob. In seguito, aderendo a quanto indicato dalla Consob nelle comunicazioni n. 12042821 del 22 maggio 2012 e n. 14044042 del 24 maggio 2012 (con le quali l'Autorità di Vigilanza ha dato risposta al quesito formulato da UGF in relazione al riconoscimento dell'esenzione dall'OPA obbligatoria delle varie fasi dell'operazione di integrazione con il Gruppo Premafin-Fondiaria-SAI), in data 25 giugno 2012 UGF e Premafin hanno concordato di modificare la Clausola, limitandone l'operati-

vità esclusivamente nei confronti ed in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012 e dando atto che la Clausola si intende dunque sostituita da un nuovo documento descritto nell'estratto". Come indicato inoltre nell'estratto, "la Nuova Clausola è stata stipulata da UGF e accettata da Premafin e avrà efficacia subordinatamente all'acquisizione da parte di UGF del controllo di Premafin ai sensi dell'Accordo"."

Quindi il presidente, in relazione a quest'ultimo accordo, fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori per l'odierna assemblea, nel corso dell'assemblea del 19 marzo 2012 non era stato possibile dichiarare l'esistenza di pattuizioni di potenziale natura parasociale tra PREMAFIN e UGF. A seguito della comunicazione di SPEF e PALLADIO del 9 maggio 2012 con cui è stata espressa l'intenzione di impugnare le deliberazioni di cui al

terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 19 marzo 2012, il consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto opportuno - senza entrare nel merito della questione circa la ritenuta rilevanza parasociale della Clausola - convocare nuovamente in via di cautela ai sensi dell'articolo 2377, ottavo comma, codice civile l'assemblea straordinaria al fine di confermare le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012 ed evitare così i gravi ed evidenti rischi che potrebbero derivare da una eventuale impugnazione delle stesse.

Il presidente comunica poi che sono presenti in sala per il disbrigo delle occorrenze alcuni consulenti, dirigenti e dipendenti della Compagnia nonché collaboratori e che sono altresì presenti alcuni esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

Informa inoltre che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea.

Il presidente, prima di passare alla trattazione

dell'ordine del giorno, prega i presenti di non assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda che coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori devono consegnare le schede di partecipazione all'uscita; nel caso di rientro, occorrerà ritirare nuovamente le schede e consentire l'identificazione.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria precisando che verrà presa nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento.

Quindi il presidente, al fine di agevolare gli interventi, propone di unificare la trattazione e la discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno della parte straordinaria, fermo restando che la votazione delle singole proposte di deliberazione verrà fatta, argomento per argomento, al termine della discussione.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

si riferisce alle notizie di stampa oggi apparse sui giornali ed è dell'idea che l'odierna riunione sia inutile e suggerisce pertanto di so-

prassedere.

Quindi il presidente mette in votazione la proposta di unificazione della trattazione e discussione degli argomenti dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno della parte straordinaria chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.089.467

voti contrari n. 20.001

voti astenuti n. 15.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente passa alla trattazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno della parte straordinaria ricordando che gli stessi

verranno discussi unitariamente, ferme restando le singole votazioni su ciascuno degli argomenti.

Precisa poi che:

. il primo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione,

. il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA - SAI S.p.A.,

. il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di modifica degli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente,

. il quarto punto dell'ordine del giorno riguarda la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto,

. il quinto punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale relativamente ai termini di con-

vocazione dell'assemblea annuale.

Precisa poi che tutte tali proposte sono oggetto della relazione illustrativa degli amministratori, pubblicata prima dell'assemblea ai sensi della normativa vigente, che contiene le singole proposte di deliberazione e che è stata distribuita all'ingresso (allegato "A").

Quindi ricorda che le modifiche statutarie proposte, ove approvate dall'assemblea, dovranno ottenere l'approvazione dell'ISVAP di cui all'articolo 196 del decreto legislativo 209/2005 necessaria per dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese.

Comunica poi che sono presenti in questo momento n. 20 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.483 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

L'azionista Paolo AICARDI chiede se sia possibile, se non si interviene, esprimere dichiarazioni di voto e se, anziché leggere la relazione, non sia opportuno tratteggiare i singoli punti.

Il presidente specifica che gli sarà possibile formulare la sua dichiarazione di voto e che si accinge a mettere in votazione la proposta di o-

mettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione, precisando che il notaio esporrà le proposte di deliberazione contenute nella relazione.

Il presidente rinnova poi la richiesta ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto e mette in votazione la proposta di omettere la lettura della predetta relazione illustrativa degli amministratori precisando che io notaio esporrò le proposte di deliberazione in essa contenute.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 201.109.484.

I votanti, con il relativo numero di azioni, so-

no evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre le proposte di deliberazione in ordine ai punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea contenute nella relazione illustrativa degli amministratori pubblicata nei modi e termini di legge e distribuita all'ingresso. Io notaio espongo pertanto le predette proposte di deliberazione che qui di seguito si trascrivono:

**Proposta di deliberazione relativa al primo
punto all'ordine del giorno**

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Fon-

diaria - SAI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;

2) di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;

3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto sociale, relative al limite massimo quantitativo delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;

4) di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00

alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla

gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale."

"Art. 6 - Azioni

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio

nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della Società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni

di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione;

salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi."

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.";

5) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,

nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

Proposta di deliberazione relativa al secondo

punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento

regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 (settanta) azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in n. 3.670.474 (tremilioniseicentostantamilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie e n. 1.276.836 (unmilioneduecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio;

2) di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati, a seguito della eliminazione dell'indicazione del valore nominale, i privilegi delle azioni di risparmio contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale;

3) di modificare conseguentemente gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del Capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della control-

lante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di

n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio."

"Art. 6 - Azioni

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del

capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei

mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione"

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti

dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

4) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a

(o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 5, 6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Proposta di deliberazione relativa al terzo

punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le "Azioni di Categoria B") aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le "Azioni di Categoria A") ad eccezione di quanto segue:

. prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Catego-

ria B esistenti (di seguito la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");

. dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

. dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola due per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

. prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

2) di modificare gli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A. secondo la formulazione di seguito indicata:

"Art. 6 - Azioni

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "A-

zioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizio-

ne delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conse-

guente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione."

"Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria.

Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli

13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità

Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione."

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti

dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di na-

tura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 6, 10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Proposta di deliberazione relativa al quarto

punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento

regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;

2) di stabilire che l'aumento di capitale sia destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni ed alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

(i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;

(ii) determini - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in op-

zione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;

(iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

(iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;

4) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi-

curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e

di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure

definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

(i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;

(ii) determini - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;

(iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa

dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

(iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.";

5) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché per porre in essere tutto quanto sopra occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indi-

cativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni conseguenti l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale."

Proposta di deliberazione relativa al quinto

punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio approvando, per l'articolo 9 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente

nuovo testo:

"Art. 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centotanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga

opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.";

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

* * * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno precisando che non sono pervenute dagli aventi diritto domande sugli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa inoltre che gli interventi dovranno essere effettuati all'apposita postazione situata alla sua sinistra e prega chi interverrà di comunicare preliminarmente il proprio nome.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede se le notizie riportate da Il Sole 24 Ore siano corrispondenti a verità o meno, perché, in tal caso, il progetto con PREMAFIN-UNIPOL sarebbe di fatto decaduto;

ritiene che ciò possa accadere nel momento in cui si obblighi PREMAFIN a trattare con altri probabili compratori del Gruppo, tenendo conto che sono stati incaricati il dottor ERBETTA ed il dottor PELUSO per un'azione di responsabilità; dice che, se ciò fosse vero, sarebbe inutile discutere in quanto mancherebbe il presupposto primo per la discussione, cioè l'unicità del contratto tra UNIPOL e PREMAFIN, mancando la quale cadrebbe tutta l'impalcatura delle azioni di risparmio, di ogni categoria e si ripartirebbe da zero;

domanda al dottor ERBETTA se corrisponda a verità quanto letto sui giornali riguardo al lavoro di cui è stato incaricato;

sostiene che, se fosse vero, il dottor ERBETTA dovrebbe assumersene la responsabilità insieme al direttore generale e dichiarare che non c'è motivo di rimanere a discutere in assemblea.

Il signor Alberto ANELLI, per delega degli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF, ritiene rischioso, per la Società e il mercato, rinviare ulteriormente l'integrazione, la quale appare essere assolutamente indilazionabile anche a giudizio degli amministratori; vorrebbe ottenere alcuni chiarimenti in merito alla relazione degli amministratori, in particolare sul problema dei ratio di solvency; desidera sapere se sono già allo studio da parte della Società iniziative di breve periodo per cercare di risolvere il problema della patrimonializzazione e se eventualmente tali iniziative possano consentire, nel breve, una iscrizione di plusvalenze a bilancio; precisa che, qualora tali iniziative fossero effettivamente allo studio, i fondi da lui rappresentati auspicano che tutto venga fatto nell'interesse della Società, valorizzando adeguatamente eventuali asset venduti; vuol sapere se nella relazione sia stato tenuto conto, alla luce delle notizie filtrate sulla stampa, di possibili oneri connessi all'avvenuta divulgazione, dei risultati delle verifiche pre-

liminari da parte della Reconta Ernst & Young sulla due diligence condotta, posto che trattasi di dati riservati e che la loro diffusione potrebbe comportare oneri in tema di risarcimento dei danni.

L'azionista Alessandro CASINI

lamenta l'assenza non motivata, di alcuni consiglieri anche con cariche rilevanti ed invita il consiglio di amministrazione a sostituirli o a proporre all'assemblea la sostituzione;

si dichiara tranquillo sulla manleva in quanto è un'azione che riguarda chi la dà e gli azionisti sono tutelati da una serie di altre cose.

La signora Sabrina SCOTTI, per delega dell'azionista AREPO PR S.p.A.,

analizza come SATOR e PALLADIO abbiano presentato a FONDIARIA - SAI due offerte di investimento finalizzate a realizzare l'urgente ricapitalizzazione mediante un aumento di capitale stand-alone e come, per venire incontro alle esigenze di FONDIARIA - SAI, tali offerte siano state strutturate in modo da proporre alla Società l'assunzione di un mero impegno a valutare l'operazione SATOR PALLADIO;

evidenzia come SATOR e PALLADIO abbiano più vol-

te evidenziato a FONDIARIA - SAI l'assenza nella loro offerta di obblighi di esclusiva, che avrebbero impedito di portare avanti le trattative già in corso con UNIPOL, ed abbiano poi richiamato l'attenzione del consiglio sugli aspetti migliorativi della loro offerta rispetto al progetto UGF, chiarendo come la accettazione della loro offerta non avrebbe comportato alcun obbligo di addivenire alla realizzazione della operazione SATOR PALLADIO, ma avrebbe soltanto implicato la disponibilità a sviluppare una trattativa;

si meraviglia che il consiglio di amministrazione di FONDIARIA - SAI si sia rifiutato di assumere l'impegno a valutare l'offerta, che costituiva l'unico elemento obbligatorio della stessa; precisa che SATOR e PALLADIO, nella convinzione che l'operazione soddisfi i reali interessi di FONDIARIA - SAI, presenteranno nei prossimi giorni una nuova offerta;

considera l'atteggiamento di FONDIARIA - SAI verso le offerte di SATOR e PALLADIO, per le quali si richiedeva unicamente un mero impegno alla loro valutazione, incomprensibile e contro l'interesse della Società stessa, la quale non

dovrebbe escludere a priori alcuna opzione utile alla sua ricapitalizzazione;

ritiene possibile pensare che tale atteggiamento sia sintomatico di una volontà di privilegiare interessi diversi e precostituiti;

annuncia che SATOR e PALLADIO si avvarranno di ogni strumento di tutela previsto dall'ordinamento, anche attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che abbiano assunto decisioni lesive dell'interesse sociale e dei loro diritti;

informa inoltre che verrà impugnato dinnanzi al TAR il provvedimento ISVAP di autorizzazione del progetto UGF del 20 giugno passato;

desidera conoscere le motivazioni per cui si sia deciso di procedere nel progetto di integrazione con UGF nonostante la sopravvenuta impossibilità di avveramento della condizione sospensiva relativa all'ottenimento dell'esenzione OPA su PREMAFIN;

sottolinea che l'accordo tra PREMAFIN e UGF è sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'esenzione dall'OPA su PREMAFIN da parte di UGF;

precisa che, secondo l'orientamento espresso da

CONSOB il 22 maggio scorso, l'esenzione OPA su PREMAFIN può essere concessa solo a condizione che vengano revocati i benefici concessi da UGF a favore degli azionisti della PREMAFIN, con impegni finalizzati a tenere indenni gli stessi dai rischi di responsabilità sociale assunti in conseguenza delle cariche ricoperte nel gruppo PREMAFIN;

è dell'avviso che, poiché i signori Jonella e Gioacchino Paolo LIGRESTI hanno comunicato la loro decisione irrevocabile di non rinunciare all'impegno di manleva assunto da UGF con side letter all'accordo di investimento, la revoca o la limitazione da parte di UGF e della stessa PREMAFIN dell'impegno di manleva sarebbe illegittima e/o inefficace, come peraltro confermato anche dal professor Giorgio DE NOVA;

evidenzia come da ciò consegua l'impossibilità sopravvenuta della condizione apposta all'accordo e l'irrealizzabilità dello stesso progetto UGF;

chiede al consiglio di amministrazione su quali basi la Società ritenga di poter ancora procedere con l'operazione;

prosegue ricordando come la CONSOB colleghi l'e-

senzione al tema della rinuncia al recesso e come, con un comunicato congiunto dell'8 giugno, i signori Jonella e Gioacchino Paolo LIGRESTI abbiano dichiarato di non voler rinunciare alla manleva e che le società HIKE SECURITIES e LIMBO INVEST non intendono assumere alcun impegno in merito all'esercizio del diritto di recesso conseguente alla fusione;

si chiede, pertanto, come si possa ancora ritenere plausibile l'ottenimento della esenzione OPA e la fattibilità dell'operazione UGF, esponendo così la Società ad una situazione di massima incertezza e gli azionisti a gravi danni, salvo che non vi siano dei pareri pro veritate acquisiti dal consiglio di amministrazione, di cui però sarebbe opportuno avere evidenza;

è interessata ad avere conferma, relativamente all'indipendenza del consigliere avvocato CAPPELLI, della veridicità di quanto riportato nel comunicato stampa del 19 giugno 2012, con riferimento:

- . ai criteri di rilevanza stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società il 29 gennaio 2012,

- . agli onorari pattuiti o incassati dal gruppo

FONDIARIA - SAI e da UNICREDIT,

. alla posizione della CONSOB dell'11 giugno 2012 secondo la quale, ai fini della valutazione di indipendenza, non rilevano solo i compensi già percepiti ma anche quelli pattuiti,

. alla valutazione del collegio sindacale della Società di non condivisione della sussistenza dell'indipendenza del consigliere avvocato CAPPELLI;

vuole conoscere le motivazioni per cui, alla luce dei criteri di rilevanza stabiliti dal consiglio di amministrazione in data 29 gennaio e delle precisazioni fornite dalla CONSOB, il consiglio di amministrazione del 19 giugno abbia confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo al consigliere avvocato CAPPELLI, in palese contraddizione con i criteri stabiliti in precedenza dallo stesso consiglio di amministrazione, con le indicazioni fornite dalla CONSOB e oltretutto disattendendo il parere del collegio sindacale;

invita ad esporre le motivazioni che hanno spinto la Società a considerare valide e non inficiate da nullità le delibere assunte dal comitato degli indipendenti con parere determinante

del consigliere avvocato CAPPELLI, contrariamente a quanto invece espressamente richiesto dal collegio sindacale in materia relativamente al riesame di tali delibere da parte dello stesso comitato degli indipendenti nella sua nuova composizione.

Il signor Mossy Michael FADLUM, per delega dell'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

ringrazia il collegio sindacale per l'attività che sta svolgendo in seguito alla denuncia ex articolo 2408 codice civile proposta dalla FINLEONARDO S.p.A.;

afferma di aver letto che le verifiche non siano ancora concluse e spera che esse possano essere concluse nel più breve tempo possibile, vista la sequenza di eventi della Società aventi conseguenze anche sull'operato della FINLEONARDO S.p.A.;

espone una breve cronistoria relativamente all'assemblea e all'aumento del capitale sociale; fa riferimento alla relazione di accompagnamento al bilancio 2010 nella quale si riporta testualmente come la sempre maggiore diffusione delle nuove tabelle risarcitorie dei danni fisici originariamente adottate dal Tribunale di Milano

abbia determinato un aumento dei costi medi dei sinistri pagati e abbia comportato una politica particolarmente prudentziale;

ricorda che nel testo di approvazione del bilancio 2010 veniva riscontrato che le tabelle adottate dal Tribunale di Milano fossero quelle da adottare sull'intero sistema infortunistico della Società;

sostiene che nelle precedenti assemblee gli sia stato detto che solo in conseguenza alla sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 si è provveduto a revisionare tutte le relative riserve;

è del parere che al riguardo ci sia una contraddizione di fatto in quanto si aggiornavano le riserve nel 2010 sul bilancio 2010;

fa presente che l'aumento del capitale sociale 2011 sia stato approvato negli stessi giorni in cui tale sentenza della Corte di Cassazione veniva emessa e che a tale situazione non sia stata data alcuna risultanza, mentre solo l'anno successivo si invitava nuovamente ad adottate le tabelle del Tribunale di Milano in base a cui venivano utilizzate le riserve dei noti 800 milioni di euro destinate ad essere coperte con il

nuovo aumento di capitale sociale;
invita i sindaci a chiarire se tale aspetto sia un caso e se tutte le dichiarazioni fatte in precedenza siano errate o se quanto descritto nel bilancio 2010 fosse errato;
fa presente che anche la CONSOB sta esaminando il bilancio 2011 e si chiede se non sia da rivedere anche quello precedente;
ricorda che nel 2011 si è provveduto ad una revisione anche della struttura organizzativa in seguito all'indagine dell'ISVAP;
riporta che in seguito all'indagine ISVAP, a dire della Società, è stato rafforzato il presidio sul controllo di gestione, quindi sul numero di infortuni, di incidenti pregressi e di quant'altro; è stato predisposto un modello organizzativo focalizzato sulle carenze gestionali; è stato creato un nuovo modello informatico a testimonianza che quello precedente non era all'altezza; asserisce che, in una società che gestisce qualche decina di miliardi di asset, tali mancanze diano il diritto di esprimere la propria opinione a chi ha sottoscritto nel passato un aumento di capitale sociale e si vede ora chiedere nuovi capitali, essendo risultato inutile il preceden-

te aumento;

fa presente che vengono utilizzate nuove tabelle per i valori medi, in quanto quelle usate in precedenza erano sbagliate;

dichiara di non capire perché, pur essendo già noto nel 2010 che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle giuste, esse siano state adottate solo successivamente;

propone come spiegazione il fatto che in passato il controllo di gestione, e quanto da esso derivante, non sia stato gestito nella maniera più opportuna per una società quale FONDIARIA - SAI oppure il fatto che la Società se ne sia improvvisamente resa conto subito dopo aver fatto versare 450 milioni di euro ai soci, in particolare a UNICREDIT che, quale finanziatore, probabilmente pensava più a rientrare dei suoi crediti nei confronti del Gruppo che non alla Società stessa;

ipotizza ulteriormente che la confusione nella gestione della Società sia stata sedata solo nei tempi odierni grazie al dottor ERBETTA e al dottor PELUSO, perché i risultati di gestione sembrano riscontrare tutte altre conseguenze;

dice di non comprendere la volontà di arginare

una situazione così esplosiva e deflagrante non solo per la Società ma anche per il sistema economico nazionale;

considera la presenza in Italia di investitori dall'estero e sostiene che, facendo fare ancora una volta una figuraccia alla Nazione intera, li si faccia scappare; invita a far crescere la Nazione, non solo ad arginare i problemi quando sono evidenti le responsabilità di tutti, e principalmente dei membri del consiglio di amministrazione;

ricorda come dalla stampa emerga che la CONSOB stia verificando il bilancio 2011 e ipotizza che ciò sia probabilmente dovuto anche alla denuncia della FINLEONARDO S.p.A.;

si domanda se non sia il caso di avere qualche ragguaglio circa l'indagine CONSOB sui bilanci precedenti al fine di prevenire che il bilancio e l'approvazione di un nuovo aumento di capitale sociale possano ancora una volta danneggiare i soci come già accaduto l'anno scorso in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;

chiede se il dottor CASINI, nell'assemblea di marzo, abbia detto che da sue analisi era chiaro già dal 2009 che ci fossero perdite nascoste tra

le righe del bilancio per un paio di miliardi di euro;

sottolinea che si tratta di una domanda perché lamenta che tale intervento non sia stato riportato nel verbale dell'assemblea di marzo e ricorda di averne fatto appunto al notaio;

è dell'opinione che l'affermazione del dottor CASINI abbia un significato rilevante e si chiede perché, se a qualcuno era già noto che il controllo di gestione non fosse completo, tale mancanza sia stata scoperta alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che ha imposto di adeguare parametri che la Società aveva affermato di aver già adeguato nel 2010;

avverte che tali riflessioni avranno seguito in altra sede, vista la situazione della Società.

L'azionista Demetrio RODINO'

è dell'idea che, se l'assemblea di oggi fosse convocata per un evento ordinario, sarebbero tutti soddisfatti;

sottolinea che i risultati dei primi tre mesi dell'anno evidenziano la netta controtendenza rispetto alla situazione economica internazionale e italiana;

ribadisce che i risultati sono migliori rispetto

alle più rosee aspettative e che tutti gli indicatori del primo trimestre 2012 sono apprezzabili;

afferma che il risultato consolidato è tornato a essere positivo e ricorda che i sinistri denunciati risultano in netto calo e che la solvibilità corrente è in forte recupero;

evidenzia che le disponibilità liquide ammontano a circa 940 milioni di euro;

è del parere che ci sia stata una gestione corretta e dinamica della Società tale da indurre a essere ottimisti, nonostante le "Cassandra" che quotidianamente si presentano nell'economia italiana, conferendo alla stessa e al suo futuro un'immagine a tinte fosche;

rammenta che a questa visione pessimistica non si sottrae nemmeno la Società, nonostante l'impegno profuso con successo dai suoi amministratori ne sia l'esatta dimostrazione contraria;

ribadisce la sua speranza ottimistica per il futuro a dispetto di ogni "Cassandra", in buona o in cattiva fede;

ricorda che oggi l'assemblea non è convocata per un evento ordinario, ma su una questione straordinaria: l'aumento di capitale;

ritiene che l'aumento di capitale è assolutamente necessario alla sopravvivenza stessa della Società e anticipa il suo voto favorevole al riguardo in quanto ritiene indispensabile procedere alla fusione con UNIPOL;

definisce sé stesso un piccolo azionista fuori da ogni logica di potere, il cui unico interesse è la sopravvivenza della Società, sia per i suoi azionisti, sia per l'intero mondo dei stakeholder;

afferma che la Società ha una responsabilità sociale verso i dipendenti, i clienti e il territorio in cui opera;

invita tutti a essere solidali con gli amministratori in un momento in cui, per interessi forse poco chiari, la Società è sotto attacco.

Il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

afferma che è nota la posizione di PALLADIO FINANZIARIA in ordine alla questione della necessità di rafforzamento patrimoniale della Società; si dichiara spaesato dall'intervento appena tenuto dall'azionista RODINO';

ritiene che la proposta di aumento di capitale, che oggi è stata reiterata e nuovamente portata

all'attenzione dell'assemblea, non possa che lasciare perplessi;

presume che il consiglio di amministrazione si sia dotato di pareri giuridici pro-veritate per far capire che ciò che egli ritiene una condizione impossibile è invece una condizione possibile;

auspica che questi pareri esistano e vorrebbe che essi fossero messi a disposizione del mercato e dei soci in modo tale da capire come superare il disposto del codice civile, ritenendo che ciò potrebbe essere interessante;

reputa in ogni caso doveroso, seppure in uno scenario particolare, porre delle domande poiché il consiglio di amministrazione continua a ritenere, senza che egli ne comprenda le ragioni, di dovere proseguire;

vorrebbe sapere a che punto è il consorzio di garanzia relativo al collocamento e domanda se sono stati assunti dalle banche degli impegni vincolanti in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e se tali impegni siano irrevocabili e/o sottoposti a termini o condizioni;

chiede poi, in relazione alle notizie e ai docu-

menti pubblicati anche di recente sugli organi di stampa riconducibili ai consulenti della Società e relativi alla situazione patrimoniale di UNIPOL ASSICURAZIONI, se il consiglio di amministrazione può confermare che tutti questi documenti sono fatti propri dallo stesso e dal collegio sindacale e sono stati discussi all'interno di tali organi; afferma di aver fatto questa domanda poichè ha l'impressione che di fronte a dati così allarmanti, come quelli relativi alla situazione patrimoniale di UNIPOL ASSICURAZIONI, non siano stati fatti particolari approfondimenti; chiede di poter conoscere il contenuto dei documenti di cui parla la stampa e di sapere quali siano state le conclusioni raggiunte dagli organi sociali qualora invece i dovuti approfondimenti siano stati effettuati;

vuole sapere se le delibere di accettazione dei criteri di determinazione delle percentuali di partecipazione delle varie società coinvolte nella combined entity siano state assunte in modo omogeneo e coerente dai rispettivi consigli di amministrazione, con particolare riferimento alle assunzioni in materia di valorizzazione delle azioni proprie, degli immobili, delle man-

leve e della quantificazione del diritto di recesso.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

precisa che in precedenza ha soltanto sollevato una mozione d'ordine e non è intervenuto;

dichiara di non aver ancora ricevuto risposte dal dottor ERBETTA in relazione alla sua richiesta concernente la verità o meno delle notizie riportate a mezzo stampa;

desidera quindi, prima di intervenire, conoscere la risposta al suo quesito, sostenendo che ciò sia un suo diritto.

Il presidente

invita l'azionista ANTOLINI a proseguire con il suo intervento.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

sostiene che la sua posizione sia ben diversa da quella del presidente poiché mentre egli, come azionista, perde denaro, il presidente, in ragione della sua funzione, ne riceve; invita pertanto il presidente a lasciargli la parola e permettergli di esprimere il suo pensiero;

desidera che il dottor ERBETTA risponda al quesito da lui formulato in precedenza e chiede nuovamente se queste notizie di stampa siano ve-

re o meno;

crede, siccome queste notizie sono piuttosto precise e affermano che vi sarà un'assemblea il prossimo 25 settembre, che esse siano fornite dalla Società stessa;

è dell'idea che siano venuti meno i presupposti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e che sia inutile stare a discutere;

ritiene che qualora si dimostrasse che le notizie in questione non corrispondono a verità allora tutto sarebbe diverso;

invita nuovamente l'amministratore delegato ERBETTA a rispondergli, spiegando che solo dopo aver ricevuto le risposte interverrà.

Il presidente

precisa all'azionista ANTOLINI che si risponderà agli intervenuti alla fine degli interventi.

L'azionista Bruno CAMERINI

dice di avere letto dai giornali le notizie, richiamate in precedenza, riguardanti la situazione della prima trimestrale, senz'altro positiva; chiede se vi siano ragioni particolari o eventi straordinari che abbiano portato ai positivi risultati esposti oppure se siano risultati di tipo meramente gestionale;

vuol sapere se tali eventuali ragioni particolari si siano ripetute e se siano proseguite anche nel secondo trimestre;

ricorda che la relazione semestrale non è stata ancora preparata, in quanto oggi è solo il 27 giugno, ma chiede al dottor ERBETTA di fornire dati, circa la vitalità della Società;

sostiene che questa vitalità vada salvaguardata e non ostacolata dagli azionisti, che invece dovrebbero facilitare le iniziative del consiglio di amministrazione, che già si trova in una condizione delicata;

sostiene che l'assemblea di oggi, ripetendo una delibera assunta in precedenza ed evitando quindi il rischio di annullamento, sia positiva ed è dispiaciuto che qualche altro consocio si sia spazientito al riguardo;

ritiene infatti che l'assemblea così condotta sia stata utile, indipendentemente dalle soluzioni con UNIPOL o con SATOR e PALLADIO;

invita a tenere presenti le offerte di tutti ed a portare avanti una gestione tranquilla, in modo da consentire al consiglio di proseguire eventuali trattative;

apprezza anche il lavoro svolto dal precedente

collegio sindacale, che quello attuale sta proseguendo;

sostiene che, mentre maturano le problematiche sollevate, sia importante gestire bene la Società ed è con questo spirito che pensa di poter salvaguardare, attraverso questa procedura e l'approvazione di questa assemblea, i propri interessi.

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 12,55 circa il presidente sospende brevemente i lavori assembleari.

Essendo le ore 13,30 circa il presidente riprende i lavori.

Sono presenti in questo momento n. 22 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.505 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:
nel comunicato stampa di FONDIARIA - SAI di ieri viene segnalato che il consiglio di amministrazione riunitosi sotto la presidenza dell'avvocato Cosimo RUCELLAÏ, su proposta del comitato degli amministratori indipendenti, analizzato lo stato di avanzamento degli approfondimenti av-

viati con riferimento alle operazioni oggetto di contestazione da parte dell'ISVAP, oggetto del comunicato stampa del 19 giugno ultimo scorso, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria da tenersi entro e non oltre il termine del 25 settembre 2012 con all'ordine del giorno l'azione sociale di responsabilità, conferendo all'uopo delega al presidente del consiglio di amministrazione per procedere ai necessari adempimenti; il consiglio ha altresì conferito mandato all'amministratore delegato e al direttore generale affinché curino, con l'ausilio dei consulenti, la formazione di una dettagliata proposta di azione; all'esito di tali approfondimenti, da completarsi tempestivamente, il management formulerà una proposta al già costituito comitato di amministratori indipendenti che su tale base procederà all'individuazione dei destinatari delle azioni delle singole condotte censurabili e dei danni provocati; con riferimento alle azioni eventualmente esperibili nei confronti delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto interessato nelle varie operazioni, ferma restando la necessità di acquisire il parere del comitato degli ammini-

stratori indipendenti, ove necessario, il consiglio di amministrazione ha conferito mandato all'amministratore delegato e al direttore generale per dare corso a ogni attività opportuna al riguardo;

ciò evidenzia come il consiglio di amministrazione stia affrontando il rilievo di ISVAP, legato alla chiusura del provvedimento ex articolo 238 codice delle assicurazioni e all'apertura del provvedimento ex articolo 229 del codice medesimo;

il consiglio di amministrazione ha ritenuto di procedere in tal modo con l'obiettivo di superare una situazione di inerzia che è uno dei punti sollevati dall'ISVAP nei confronti di una serie di operazioni con parti correlate;

per quanto riguarda la Società l'altro argomento rappresentato dall'azionista ANTOLINI è in attesa di conoscere l'esito delle valutazioni che PREMAFIN effettuerà in relazione alla richiesta formulata dal custode giudiziario delle azioni PREMAFIN sequestrate relative ai trust esteri; conosciuta la posizione di PREMAFIN al riguardo sarà possibile avere un quadro completo della vicenda;

PREMAFIN ha pubblicato ieri la richiesta del custode giudiziario e FONDIARIA - SAI dovrà valutare gli impatti che tale richiesta ha sulla complessiva operazione laddove PREMAFIN, a seguito dell'evoluzione delle vicende, dovesse decidere di non dare esecuzione alla delibera assembleare straordinaria del 12 giugno 2012 e sospendere l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a UNIPOL, anche la tempistica dell'esecuzione dell'aumento di capitale di FONDIARIA - SAI dovrebbe essere conseguentemente rivista;

il filo conduttore di tutto il lavoro del consiglio e del management è quello di dar corso alla ripatrimonializzazione del gruppo FONDIARIA - SAI: se da una parte vi è un risultato industriale incoraggiante; dall'altro vi è comunque il problema della ripatrimonializzazione;

nell'ipotesi in cui vi sia un allungamento dei tempi la Società si attiverà senza indugio per verificare l'esistenza di eventuali soluzioni alternative che consentano di perseguire nel minor tempo possibile il prefissato obiettivo di ripatrimonializzazione in ottemperanza alle richieste pervenute dall'ISVAP.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede di poter intervenire.

Il presidente

non glielo concede precisando che ha solo diritto di replica.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede che venga messo a verbale che gli è stato impedito di parlare.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- agli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF risponde che:

l'obiettivo principale che la Società sta perseguendo è quello dell'aumento di capitale; i risultati industriali sono incoraggianti e hanno anche migliorato il margine di solvibilità e la Società sta portando avanti solo operazioni previste nel budget;

non sono previste allo stato operazioni straordinarie; sono state eseguite alcune vendite immobiliari, programmate da tempo, che hanno consentito un realizzo superiore ai valori di carico,

la Società intende stigmatizzare l'operato assolutamente scorretto di chi ha causato la diffusione di carte di lavoro preliminari e riservate

alla Società: si stanno valutando le opportune misure al fine di tutelare al meglio gli interessi sociali, promuovendo, dove ne ricorrano i presupposti, ogni azione necessaria o anche solamente opportuna nei confronti di soggetti a oggi ignoti;

il consiglio di amministrazione ha deciso di avviare una azione contro ignoti per cercare di chiarire alcuni episodi, ma soprattutto per stigmatizzare la diffusione di queste carte di lavoro;

- all'azionista Alessandro CASINI risponde che:

la scelta di partecipare o meno ai lavori assembleari da parte dei membri dell'organo amministrativo è anche conseguenza del susseguirsi di avvenimenti, a volte imprevisti, che impegnano il consiglio di amministrazione a un ritmo di riunioni del tutto inusuale; ultimamente la Società ha riunioni del consiglio di amministrazione ogni 3 o 4 giorni; la loro assenza non è quindi sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti dell'assemblea,

i consiglieri oggi non presenti hanno ripetutamente spostato i loro impegni professionali a tal punto che poi non sono riusciti a postici-

parli ulteriormente; il lavoro che il consiglio di amministrazione sta facendo è estremamente impegnativo;

- all'azionista AREPO PR S.p.A. risponde che:

la Società non ritiene di condividere quanto esposto e pensa che la risposta più comprensibile sia quella di dare lettura di una lettera della Compagnia in risposta alla loro ultima offerta; quanto all'interesse della Società alla prospettata integrazione con UGF ed al fatto che la Società perseguirebbe interessi precostituiti, il consiglio di amministrazione ha agito, agisce e agirà nella salvaguardia dell'interesse sociale; con riferimento all'avveramento delle condizioni sospensive dell'accordo tra UGF e PREMAFIN, accordo di cui la Società non è parte, risulta che le parti in data 25 giugno hanno concordato talune modifiche al fine di superare le questioni indicate da CONSOB nella propria risposta al quesito sull'obbligo di OPA; il consiglio non ritiene di dovere entrare nel merito dei rapporti tra UGF PREMAFIN e gli azionisti di riferimento di quest'ultima; in ogni caso tali modifiche saranno oggetto di valutazione da parte di CONSOB, che, com'è noto, deve ancora pronunciar-

si in merito all'eventuale obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della controllata MILANO ASSICURAZIONI.

Quindi espone il testo della lettera inviata dalla Società il 13 giugno 2012 a SATOR e PALLADIO e per conoscenza a PREMAFIN avente ad oggetto la lettera inviata dagli stessi l'8 giugno 2012 (allegato "B").

Proseguendo nella risposta all'azionista AREPO PR S.p.A. precisa che:

vi sono stati incontri che si sono svolti con i vertici di SATOR e PALLADIO con lo scopo di capire meglio i termini dell'offerta; SATOR e PALLADIO non hanno dato seguito alla predetta lettera la quale, contrariamente a quanto è stato detto in questa sede dal rappresentante di AREPO PR S.p.A., non dimostra in alcun modo la difesa di interessi precostituiti, che non ci sono;

relativamente alla posizione dell'avvocato CAPPELLI, si fa rinvio ai comunicati stampa che descrivono in maniera esaustiva la posizione del consiglio di amministrazione;

le deliberazioni del comitato degli amministratori indipendenti sono state validamente assunte e verranno comunque riesaminate dal nuovo comi-

tato al fine di assicurare continuità nei lavori del comitato stesso alla luce degli avvicendamenti che si sono verificati nella sua composizione;

- all'azionista FINLEONARDO S.p.A. risponde che:
sul punto da lui evidenziato sarà data lettura di una nota relativa agli aspetti sollevati da CONSOB nella sua comunicazione del 20 giugno;

- agli azionisti Demetrio RODINO' e Bruno CAMERINI risponde che:

il primo trimestre del 2012 può essere visto, sotto il profilo industriale, come la continuazione di quanto realizzato nell'ultima parte del 2011;

la Società industrialmente sta tenendo fede al budget anche se non la si può definire in crescita sotto il profilo dei volumi di raccolta nei rami danni, con riferimento ai quali sta invece cercando una maggiore redditività;

il Gruppo sta subendo un'evidente situazione di incertezza per quanto riguarda il ramo vita, dove si acquiscono fenomeni di congiuntura di mercato che causano una situazione di raccolta che si vorrebbe migliorare, nonostante l'oggettiva difficoltà;

la Società, per quanto riguarda i rami danni, sta cercando una raccolta qualitativa;

i numeri del denunciato continuano nel positivo trend avviato nel 2011 e il decremento del primo trimestre 2012 è ulteriormente migliorato nel secondo trimestre;

sono diminuite le denunce, in particolare quelle relative ai danni fisici che costituiscono uno dei punti centrali per il futuro della Compagnia; la qualità del portafoglio auto regge bene alla luce della diminuzione del parco auto assicurato, ma diminuisce più significativamente il numero delle denunce; ciò comporta un miglioramento in termini di frequenza nei primi sei mesi dell'anno;

la parte retail dà segnali di ripresa relativamente alla redditività, nonostante il periodo sia particolarmente critico e la disponibilità economica delle famiglie non sia migliorata; la spinta della rete sul retail sta dando frutti;

il settore corporate è diverso perché, pur rispettando il budget, continuano le dismissioni dei rischi che hanno portato ad un peggioramento del combined ratio e causato sul segmento corporate una diminuzione significativa della raccol-

ta;

non hanno aiutato evidentemente nella redditività i fenomeni naturali che hanno caratterizzato il secondo trimestre dell'esercizio, in particolare il recente terremoto in Emilia-Romagna; non solo per i danni ai beni assicurati ma anche per i problemi di funzionamento di reti, di agenzie e di uffici sinistri;

gli interventi sono stati però tempestivi e, nonostante si sia ricorso a postazioni in camper o in container, si sta lavorando e non c'è stata alcuna interruzione nel servizio;

dal punto di vista dei danni, non è ancora possibile dare una definizione precisa perché i periti non riescono a entrare nei luoghi dove il rischio di crollo è ancora attuale;

per quanto riguarda le altre componenti non industriali, non ci sono fatti di rilievo ad eccezione del fallimento di IMCO e SINERGIA, che ha comportato ricadute sul conto economico sia di FONDIARIA - SAI sia di MILANO ASSICURAZIONI;

al di là di questo fatto straordinario, si deve essere tranquillizzati dall'andamento dei risultati industriali;

il periodo di incertezza non è certamente d'aiu-

to - c'è da sperare che esso non sia ancora lungo - e il valore della Compagnia è legato evidentemente anche alla tenuta delle reti di distribuzione, alla qualità del portafoglio e ai risultati industriali;

- all'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. risponde che:

in ordine alla questione dell'avveramento delle condizioni contenute nell'accordo UGF - PREMA-FIN, si rinvia a quanto risposto precedentemente all'azionista AREPO PR S.p.A.;

il consorzio di collocamento e garanzia assumerà impegni vincolanti solo in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, conformemente alla prassi di mercato, tanto più considerate le attuali condizioni di estrema volatilità caratterizzanti il mercato stesso; la Società sta lavorando con l'obiettivo di avviare al più presto tale operazione;

come già risposto all'azionista AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD., premesso che la Società stigmatizza l'operato assolutamente scorretto di chi ha diffuso carte di lavoro preliminari e riservate, FONDIARIA - SAI sta valutando le opportune misure per tutelare al meglio

i propri interessi promuovendo ogni azione necessaria, o anche solamente opportuna, nei confronti dei soggetti responsabili, a oggi ancora ignoti;

in ogni caso i documenti istruttori inerenti l'operazione UGF sono stati resi disponibili ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e ogni decisione è stata assunta dopo ampia discussione;

in ordine alle fasi di avanzamento delle definizioni delle condizioni economiche dell'integrazione si rinvia a quanto già ampiamente riportato nei comunicati stampa della Società.

Il presidente procede quindi con le repliche.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

richiama quanto richiesto all'amministratore delegato all'inizio dell'assemblea in merito alle notizie apparse su Il Sole 24 Ore del 27 giugno 2012 di cui riferisce è stata confermata la veridicità;

è dell'idea che, alla luce di questi nuovi eventi, la Società si trovi innanzi a una soluzione del tutto nuova per la risoluzione della propria crisi;

afferma che tale crisi è scaturita dalle condi-

zioni economiche generali;

ricorda che FONDIARIA - SAI possiede:

- . il 3% circa di Mediobanca, che all'epoca dell'acquisto valeva più dei 2 o 3 euro per azione di oggi,

- . il 3,5 - 4% circa di UNICREDIT, che sicuramente ha un prezzo di carico superiore ai 0,6 - 0,7 euro per azione di oggi,

- . azioni PIRELLI, che sono state raggruppate,

- . azioni RCS, che sono costate più di 5 euro l'una, mentre ai valori borsistici attuali valgono 0,5 - 0,6 euro;

afferma che le svalutazioni che FONDIARIA - SAI ha dovuto effettuare sono quindi derivate non solo dalla responsabilità degli amministratori precedenti ma anche dagli anomali eventi di Borsa conosciuti da tutti;

suggerisce un parallelismo con il Dow Jones americano che, nonostante la crisi, oscilla comunque tra gli 11 - 12 mila punti, mentre invece l'indice italiano COMIT 30 ha perso circa l'80 - 90%;

ammette che qualunque amministratore si sarebbe comunque trovato a dover gestire le predette svalutazioni dovute alla Borsa, anche senza do-

ver esaminare le responsabilità derivanti dall'illiceità dei fatti commessi nella gestione della Società;

è del parere che, in merito al raggruppamento dei cinque punti all'ordine del giorno, il presidente non abbia ottemperato all'articolo 2370 del codice civile, che prevede il diritto degli azionisti di prendere la parola e di parlare;

rammenta di essere proprietario di 20 mila azioni e lamenta che gli viene negato il suo diritto di intervento;

è dell'idea che non importa chi sia l'azionista di riferimento, ora PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A., titolare del 34% circa di FONDIARIA - SAI S.p.A.;

afferma che la Società possa comunque continuare a svolgere la sua attività;

desidera proprio che ciò avvenga per proteggere il personale dipendente ed i risparmiatori, che per più di 150 anni hanno dato fiducia a questa Società;

dissente sulla proposta di raggruppamento delle azioni, definendola come ha già detto in un'altra assemblea "ruberia" o "esproprio proletario"; ricorda che quanto proposto è contro la Costitu-

zione italiana, la quale agli articoli 41 e 47, incoraggia e difende il risparmio;

ribadisce che questa operazione non è da fare e non bisogna perseguire la strada del raggruppamento delle azioni;

suggerisce di procedere all'aumento di capitale nei limiti, nei modi e con le dovute cautele, tenendo conto delle esigenze di mercato, senza raggruppare le azioni;

si sforza di dimostrare che così facendo ogni azionista sottoscriverà il nuovo aumento di capitale in base alle azioni di cui è titolare;

insiste che non esiste alcuna esigenza di raggruppamento, evitando così di espropriare i diritti dei cittadini che hanno investito il loro risparmio;

è dell'avviso che se la proposta di raggruppare 100 azioni in una sola equivale a proporre che 2.000 euro vengano concambiati con un solo euro e ritiene questo offensivo;

afferma che questa operazione è disonesta e offensiva nei suoi riguardi, e nei riguardi di tutti quelli che hanno creduto nella Società e che hanno voluto investire;

è dell'idea che bisogna incoraggiare e non sco-

raggiare chi ha investito e creduto nella Società;

rammenta che se all'estero il nostro sistema non riscuote fiducia è anche per questi motivi;

è del parere che sussistono pesanti responsabilità, perché le società potrebbero ora essere acquistate da gruppi stranieri: a questi livelli di quotazione borsistica con poche migliaia di miliardi ci si possono comprare tutte le società italiane;

racconta che un gruppo inglese ha acquistato il 5% circa di UNICREDIT, col capitale sostenuto dalla DEUTSCHE BANK, evidenziando che avevano quindi un fondamento le voci che indicavano un interesse tedesco su UNICREDIT;

si chiede chi abbia portato la quotazione di UNICREDIT da 7 euro circa a 0,6 - 0,7 euro circa e sostiene che qualcuno abbia avuto interesse a fare crollare così il titolo;

pone il medesimo quesito su FONDIARIA - SAI, domandandosi chi è l'autore del crollo che da 4 - 6 euro circa di quotazione ha portato all'aumento di capitale la Società con un valore al di sotto di quello di sottoscrizione;

ragiona che in una simile situazione l'azionista

si trovi ad un bivio: sottoscrivere o acquistare; ritiene che la speculazione vada combattuta inviando i rappresentanti della Società nei luoghi opportuni e lamenta che nessun rappresentante di FONDIARIA - SAI era presente all'assemblea di UNICREDIT a far presente che quell'operazione non doveva eseguirsi in quanto dannosa per i risparmiatori;

esorta a gestire bene la Società perché gestendo bene lo si fa per tutti;

si chiede, come azionista di UNICREDIT, se quando questa società ha acquistato FONDIARIA - SAI a 17 - 18 euro circa non sapeva quali erano le condizioni: è dell'avviso che UNICREDIT ne fosse a conoscenza e pertanto o conosceva esattamente i valori - allora tutto quello che è accaduto dopo era solo causato dalla svalutazione dell'avviamento che in parte giustificherebbe gli amministratori - oppure le condizioni erano disastrose e UNICREDIT ne aveva preso conoscenza; ricorda di essere anche azionista di MEDIOBANCA e fa presente che il discorso di prima vale anche per tale società; precisa che ad ottobre parteciperà all'assemblea di MEDIOBANCA, intervenendo in virtù delle 20 mila azioni di cui è

titolare;

afferma che questo sistema delle partecipazioni incrociate danneggia il risparmio e i risparmiatori di ciò sono stufi;

invita a riflettere su tale punto, perché è nell'interesse di tutti, della nazione, dei risparmiatori, dei lavoratori e delle persone che vogliono una nazione sana;

esorta a darsi da fare;

ricorda come l'amministratore delegato abbia esposto il buon andamento industriale del Gruppo, pur nell'attuale mercato e nell'attuale situazione economica nazionale;

insiste che FONDIARIA - SAI e MILANO ASSICURAZIONI debbano andare avanti, facendo impresa e proteggendo il risparmio e i dipendenti;

è dell'idea che non ci sia bisogno di nessun "salvatore della patria" ed esorta a proseguire l'aumento di capitale tenendo conto che nonostante in questo momento i soldi siano difficili da trovare, se le cose sono chiare e alla luce del giorno, contribuiranno anche i piccoli risparmiatori;

afferma che i piccoli risparmiatori, nei momenti di difficoltà, aiutano la Società che soffre,

perché credono nella Società e se ci credono, desiderano che la stessa operi bene;

afferma che se qualcuno dei presenti non avesse voglia di operare in questo modo, allora è meglio che se ne vada perché non è degno di rappresentare la FONDIARIA - SAI.

Il signor Alberto ANELLI, per delega degli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF,

vorrebbe avere qualche dettaglio in merito alle plusvalenze generate da vendite immobiliari già programmate da tempo, sottolineando come AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES sia particolarmente sensibile a questo tipo di operazioni, in quanto teme che siano stati venduti degli asset di pregio solo perché iscritti a bilancio con un valore contenuto, e quindi al solo fine di ottenere plusvalenze per migliorare la patrimonializzazione.

La signora Sabrina SCOTTI, per delega dell'azionista AREPO PR S.p.A.,

vuol sapere come si configuri dal punto di vista societario il fatto che le delibere assunte dal comitato degli indipendenti torneranno nel comitato di nuova composizione e per quale finalità;

non le è molto chiaro dove le delibere andranno riesaminate, riconfermate e riviste, se sono sostanzialmente valide.

Il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., dice di essere imbarazzato, in questo suo intervento di replica, non tanto per le risposte ricevute dall'amministratore delegato - in quanto è interessante sapere che non esiste alcun impegno vincolante per il consorzio di garanzia - quanto per il contenuto delle dichiarazioni, che contesta, e per il metodo con cui sono state rese;

fa presente di parlare a nome di PALLADIO FINANZIARIA con riferimento alla intercorsa trattativa, o presunta tale, con SATOR e PALLADIO FINANZIARIA;

dichiara che la lettura di quella lettera, così come è stata presentata in quei pochi minuti, ha causato imbarazzo; richiama i contatti intervenuti tra gli offerenti e lamenta che un offerente non può arrivare in assemblea e sentirsi - di fatto - dire che la propria offerta non è stata accettata per una sorta di inerzia degli offerenti;

ritiene che questa sia una visione assolutamente parziale, sia perché di parte, sia perché con la lettura di quella lettera è stata fornita all'assemblea, così come al mercato, una informativa del tutto non corretta;

trova stupefacente che venga fornito questo genere di informazione in assemblea;

sostiene che questo atteggiamento implica anche un problema di reputazione per gli offerenti;

ritiene che oggi in assemblea sia capitato un fatto strano e contestabile;

pensa che il consiglio di FONDIARIA - SAI debba decidere e prendersi le proprie responsabilità con chiarezza;

cita a riguardo due affermazioni in particolare: in primo luogo si è detto che di fronte alle cose dette dal custode giudiziario verrà rivisto il timing e l'amministratore delegato ha fortunatamente aggiunto che, oltre a rivedere il timing, si valuteranno anche altre offerte; in secondo luogo è stato falsamente riferito che UGF e PREMAFIN hanno già concordato come superare i rilievi CONSOB in materia di esenzione dall'OPA, quando invece le parti hanno fatto un accordo che ha come beneficiario un terzo il quale ha

già dichiarato di voler esercitare il diritto che gli è stato assegnato, così come espresso da un parere del professor DE NOVA;

contesta, senza entrare nel merito della questione giuridica, il fatto che il consiglio di amministrazione di FONDIARIA - SAI, nonostante quanto sostenuto dal professor DE NOVA e quanto sancito dal codice civile, non si sia curato nemmeno di richiedere un parere su una questione di questo genere, limitandosi a dissentire da quanto scritto dal professore.

L'azionista Demetrio RODINO'

si attende dalla Società un deciso cambio di rotta ed un adeguamento, in relazione ai cambiamenti intervenuti, a tutti i livelli dell'economia;

non comprende il senso dell'aggettivo utilizzato dal signor D'ANGELO, delegato di PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., che ha giudicato il suo precedente intervento;

non è a conoscenza di elementi che giustificano una critica negativa a ciò che si sta compiendo per sanare una storica compagnia, nell'interesse degli azionisti, dei dipendenti e dell'intero Paese.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- al signor Alberto ANELLI, per delega degli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF, risponde che:

in riferimento alla cessione di cespiti immobiliari, la Società non sta facendo alcuna operazione al solo fine di migliorare il margine;

nel budget era previsto che ci fossero dismissioni immobiliari, dopo che nel corso del 2011 si erano riviste tutte le perizie legate al patrimonio immobiliare della Società;

recentemente sono stati venduti asset di dimensioni ridotte e nel budget vi sono alcune vendite significative che saranno comunicate quando la Società le avrà realizzate, essendo le trattative ancora in corso;

nella valutazione da parte della Società dell'ipotesi di cessione di immobili, si sono sempre avuti come riferimento i valori aggiornati di perizia;

la Società continua a lavorare in una situazione di carenza di margini;

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:
ci sono delle partecipazioni societarie di cui

si è sempre affermata l'intenzione di valorizzazione ottimale, trovando sia il mercato che l'occasione favorevole;

è stato costituito un comitato nomine che ha il compito di indicare i rappresentanti di FONDIARIA - SAI all'interno degli organi amministrativi delle società partecipate; l'obiettivo è di cercare persone che rappresentino FONDIARIA - SAI e abbiano una capacità professionale adeguata;

- a Sabrina SCOTTI per delega dell'azionista AREPO PR S.p.A. risponde che:

il riesame da parte del comitato costituito per le operazioni con le parti correlate risponde alle ragioni di opportunità già evidenziate, tenuto conto che la Società è consapevole dell'importanza di tali delibere;

non per questo si pensa che le delibere non siano valide;

CONSOB ha invitato la Società a presentare un calendario per gli incontri del comitato per le operazioni con le parti collegate;

- a Stefano D'ANGELO per delega di PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. risponde che:

l'interesse di FONDIARIA - SAI è trovare una

strada di salvaguardia del valore industriale della Società e delle professionalità all'interno del Gruppo;

la Società ha percorso una strada, evidentemente illustrata al regulator, come emerge dalla relazione, in cui viene ben descritta la vicenda legata all'aumento di capitale, alle modifiche tra una prima valutazione e una valutazione successiva delle perdite dell'esercizio 2011, alla perdita successiva e al fatto che il regulator abbia invitato la Società a una ricapitalizzazione;

la ricapitalizzazione era stata individuata in un miliardo e 100 milioni di euro; successivamente la Società ha riproposto il tema del valore dell'aumento di capitale al consiglio di amministrazione, il quale ha ritenuto di confermarne l'importo;

la Società ha sempre esaminato con attenzione e ponderazione tutte le proposte ad essa pervenute: vi è nella Società l'onestà intellettuale nell'analizzare qualunque aspetto relativo alla ripatrimonializzazione - problema principale del Gruppo - in modo da poter proseguire con serenità;

in caso di mutamento dello scenario attuale, la Società valuterà, analizzerà e cercherà di capire tutte le proposte che perverranno al consiglio di amministrazione, come sempre fatto, anche con la proposta pervenuta da parte di SATOR e PALLADIO.

Nessun altro chiedendo la parola il presidente comunica che sono presenti in questo momento n. 21 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.490 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

L'azionista Paolo AICARDI

dichiara di intervenire non solo a titolo personale ma anche nella propria qualità di presidente dell'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI e di vice presidente nazionale della FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI;

preannuncia il proprio voto favorevole su tutti i cinque punti all'ordine del giorno;

afferma di aver ascoltato con interesse tutti gli interventi ed esprime la propria soddisfazione in relazione alle risposte fornite;

ritiene tuttavia di dover segnalare al consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato e al direttore generale un tema sul quale riflettere;

ha infatti notato che nel trattare il tema degli asset della Compagnia, nelle ultime assemblee, nessuno ha accennato al personale, agli agenti, ai funzionari e ai dirigenti, che egli rappresenta, che in questi anni e soprattutto nell'ultimo periodo hanno moltiplicato gli sforzi al fine di riabilitare e far riprendere la Società, come sta succedendo; ritiene che tutte queste persone abbiano lavorato e continuino a farlo, in questo momento in particolare, con serietà e grande professionalità, pur avendo subito negli ultimi due anni un danno di reputazione e di immagine di notevoli dimensioni e probabilmente insanabile;

è dell'idea che il personale della Società, e i dirigenti in modo particolare, si sentano vittimi-

ma di questo danno;

afferma di aver letto che l'aumento di capitale sarà destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni e vita; si augura che tale aumento possa servire anche alla gestione delle risorse umane, al fine di rimediare al danno di reputazione da esse subito; auspica inoltre che tutte le risorse umane possano confluire nella nuova aggregazione, indipendentemente da quale essa sarà;

garantisce che i dirigenti, da lui rappresentati, continueranno a contraddistinguersi, anche per l'avvenire, dalla usuale serietà e ben nota professionalità;

conferma che essi offriranno tutto il loro appoggio a chi vorrà portare avanti un serio e convinto programma che preveda discontinuità col passato, salvaguardia della professionalità e della meritocrazia;

è convinto che il consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale, già dalla prossima settimana, si renderanno disponibili ad accogliere l'invito ad agire da lui formulato;

conferma il proprio voto favorevole per tutte le

ragioni espresse nel proprio intervento, confidando nel fatto che il suo invito ad agire verrà certamente accolto.

Quindi il presidente passa alle votazioni precisando che, al fine di far constare a verbale il loro voto, i contrari e gli astenuti devono portare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.076.476

voti contrari n. 32.993

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea

(allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

ritiene la proposta di raggruppamento delle azioni lesiva e tale da configurare un'azione delittuosa.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.076.476

voti contrari n. 32.993

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa de-

gli amministratori relativa al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 167.566.890

voti contrari n. 4.132.579

voti astenuti n. 29.410.000.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede di fare una dichiarazione di voto in

quanto ritiene la proposta in votazione assurda.

Il presidente non consente all'azionista di effettuare la dichiarazione richiesta e, ultimata la votazione, accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 167.519.375

voti contrari n. 4.175.804

voti astenuti n. 29.414.290.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al quinto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 199.576.476

voti contrari n. 20.000

voti astenuti n. 1.512.993.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno della parte straordinaria da deliberare, il presidente dichiara chiusa la trattazione della stessa alle ore 15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori,
- sotto la lettera "B" la lettera letta dell'amministratore delegato Emanuele ERBETTA,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti,
- sotto la lettera "D" lo statuto sociale ag-

giornato agli articoli 5, 6, 9, 10, 27 e 31 a seguito delle deliberazioni oggi assunte.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa trenta fogli scritti per centodiciotto facciate intere e fino a qui della centodiciannovesima.

All'originale firmato:

Cosimo RUCELLAI

Ettore MORONE Notaio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 E 27 GIUGNO 2012**

predisposta ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera
CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato ed
integrato (il "Regolamento Emittenti" e, complessivamente, la "Relazione") in
conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

* * * *

La presente documentazione non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti (inclusi i suoi distretti e i protettorati, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, per conto o a beneficio, di "U.S. Persons" (secondo la definizione fornita dal Regulation S del Securities Act) salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.

* * * *

Signori partecipanti,

siete stati nuovamente convocati in sede straordinaria per confermare - in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - tutte le deliberazioni assunte in parte straordinaria nel corso della seduta assembleare del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle medesime deliberazioni.

Si ricorda in proposito che, con comunicato congiunto del 9 maggio 2012, i soci Sator Private Equity Fund "A" L.P. e Palladio Finanziaria S.p.A. hanno comunicato, tra l'altro, la decisione di impugnare ai sensi degli art. 2377 e 2378 c.c., le deliberazioni assembleari di cui al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio e aumento di capitale in opzione) della menzionata assemblea straordinaria della Società in quanto - come emerge dalla lettura del comunicato - *"si ritiene che Premafin [...] abbia espresso illegittimamente il proprio voto, che è risultato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni"*.

In proposito si ricorda, inoltre, che:

- nell'ambito degli accordi stipulati tra Premafin HP S.p.A. ("**Premafin**") e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**") il 29 gennaio 2012, quest'ultima si è, tra l'altro, impegnata irrevocabilmente nei confronti - si riporta testualmente - *"di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i "Terzi Beneficiari")*: (i) *a non proporre e, in ogni caso, a votare contro - e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che non siano proposte dai rispettivi soci di controllo e che questi votino contro - eventuali proposte di esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ., e comunque a non proporre [...] azioni giudiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna"* (cioè, alla data del 29 gennaio 2012);
- con comunicazione in data 18 aprile 2012, al termine di un procedimento avviato con nota del 28 marzo 2012, la Consob ha richiesto a Premafin e UGF di diffondere un comunicato stampa nel quale informare il mercato che, a giudizio della stessa Consob, la pattuizione sopra menzionata concernente l'impegno di voto assunto da UGF è rilevante sotto il profilo parasociale ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 58/98 (il "**TUF**") e, pertanto, soggetta al relativo regime di pubblicità;

- UGF e Premafin hanno diffuso il richiesto comunicato stampa il 19 aprile 2012 e provveduto nei giorni seguenti ad assolvere gli adempimenti richiesti dall'art. 122 del TUF.

In considerazione dei tempi con cui si sono sviluppati gli eventi sopra indicati, nel corso dell'assemblea del 19 marzo 2012 non era stato possibile dichiarare l'esistenza di pattuizioni tra Premafin e UGF di potenziale natura parasociale, come richiesto invece dall'art. 2341-ter, primo comma, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito anche "Fonsai" o la "Società") ha pertanto ritenuto opportuno, senza entrare nel merito della questione circa la ritenuta rilevanza parasociale della clausola in esame, convocare nuovamente - in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - l'assemblea straordinaria per confermare le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012 al fine di evitare che queste possano essere impugnate con i gravi ed evidenti rischi che questo comporterebbe per la Società.

La presente relazione illustrativa riflette, con alcuni adattamenti, il contenuto della relazione pubblicata il 24 febbraio 2012 per l'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 (come successivamente integrata, su istanza della Consob, il 18 marzo 2012) aggiornata - per quanto riguarda l'argomento relativo all'aumento di capitale sociale - con le informazioni rese nel frattempo disponibili.

Si segnala per completezza che, alla data della presente Relazione, le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono ancora divenute efficaci in quanto, con comunicazione del 2 maggio 2012, l'ISVAP ha informato la Società di aver interrotto il procedimento autorizzativo di cui all'art. 196 del codice delle assicurazioni. Pertanto, il disposto statutario in vigore alla data della presente Relazione non ancora recepisce le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012.

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria di Fonsai per confermare l'approvazione della proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione della Società, attualmente pari a Euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale. Tale proposta va collocata nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della Società sottoposta all'assemblea.

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (articoli 2328 e 2346).

In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo statuto indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. "*valore di parità contabile implicito*"). Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del solo numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l'importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse.

L'eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa che può rivelarsi utile, tra l'altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di cui si dirà più oltre, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata.

In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente una maggiore flessibilità di fondamentale interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa. In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente, nella strutturazione delle operazioni di aumento di capitale, l'emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza di valore nominale, infatti, l'emittente può stabilire liberamente il numero delle azioni da emettere a fronte di un determinato importo di capitale ed eventuale relativo sovrapprezzo, così dunque liberamente determinando il prezzo di emissione delle azioni medesime: l'unico vincolo è quello previsto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare complessivo dell'aumento di capitale. La proposta eliminazione dell'attuale valore nominale riguarda, come del resto non potrebbe che riguardare, sia le azioni ordinarie che quelle di risparmio. Si evidenzia, peraltro, che il valore nominale unitario assume rilevanza – nell'ambito della disciplina statutaria della Società – sia per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti (ordinari e di risparmio), sia per l'individuazione di certi diritti spettanti agli azionisti di risparmio in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale.

Più specificamente, l'articolo 27 dello statuto sociale, nella sua attuale versione, individua il valore nominale unitario quale parametro della determinazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio.

In conseguenza dell'eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l'attuale riferimento a detto valore con un parametro numerico fissato in un valore corrispondente al nominale unitario delle azioni – nonché, conseguentemente, alla sua parità contabile implicita alla data della presente Relazione – pari ad Euro 1,00.

In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio riceveranno pertanto un privilegio pari al 6,5% di Euro 1,00 per azione (e, dunque, di Euro 0,065). L'eventuale parte rimanente dell'utile sarà poi ripartita tra azioni ordinarie e azioni di risparmio in modo tale che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle prime, in misura pari al 5,2% di Euro 1,00 (e, dunque, di Euro 0,052).

Nella medesima prospettiva si propone di aggiornare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non nella parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al loro

valore nominale, ma fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Ciò precisato, si propone di modificare lo statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, all'art. 5 l'importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l'indicazione del loro valore nominale unitario. Inoltre, verranno modificati gli artt. 6, 27 e 31 dello statuto per riflettere l'avvenuta introduzione del parametro numerico puntuale nell'ambito della disciplina di taluni diritti degli azioni di risparmio (art. 6), della determinazione del dividendo spettante agli azionisti (art. 27) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (art. 31). In linea con la prassi per operazioni simili, all'art. 6 è stata infine riformulata l'ultima parte del comma 5 al fine di chiarirne i termini di applicazione alla luce delle modifiche in esame.

Al fine di allineare il *wording* dello statuto all'evoluzione normativa, proponiamo infine – con l'occasione – di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 5 sostituendo “revisione legale” a “revisione contabile”.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna; - n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna.	Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna <u>senza indicazione di valore nominale;</u> - n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna <u>senza indicazione di valore nominale.</u>

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
--	------------------

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci	In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci

per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile <u>legale</u> .
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio non può superare la metà del capitale sociale.	Il valore nominale complessivo <u>numero</u> delle azioni di risparmio non può superare la metà del <u>numero complessivo delle azioni rappresentanti il</u> capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il	Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale <u>fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione</u> . Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la

dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.	distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle <u>ha effetto sulle</u> azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle <u>non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle</u> altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni. <u>Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.</u>
In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.	Invariato
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.	Invariato
Art. 27 (Ripartizione degli utili)	Art. 27 (Ripartizione degli utili)
Gli utili risultanti dal bilancio approvato	Gli utili risultanti dal bilancio approvato

dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue: - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale. - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.	dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue: - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale <u>ad Euro 0,065 per azione</u>; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione <u>ad Euro 0,052 per azione</u>; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale <u>ad Euro 0,065 per azione</u>, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
Art. 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.	In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
I possessori di azioni di risparmio hanno	I possessori di azioni di risparmio hanno

prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni stesse. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.	prelazione nel rimborso del capitale <u>fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione</u> per l'intero valore nominale delle azioni stesse. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.
---	--

La presente proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione di un parametro numerico puntuale non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esamina la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria - SAI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;*

- 2) di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;
- 3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto sociale, relative al limite massimo quantitativo delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;
- 4) di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

Art. 5 – Misura del capitale:

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;*
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.*

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il

prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.”

Art. 6 – Azioni:

“Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.”

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.”

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.”

- 5) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.*

* * * *

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di Fonsai.

L'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di facilitare la gestione amministrativa delle azioni stesse (ordinarie e di risparmio) nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

Va ricordato in proposito che un'operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta: gli azionisti (ordinari e di risparmio) vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Per le motivazioni sopra illustrate, si propone all'odierna Assemblea di autorizzare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio secondo un rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti e di n. 1 azione di risparmio ogni n. 100 azioni di risparmio esistenti.

Compatibilmente con le esigenze derivanti dall'opportunità di procedere senza indugio, ad esito dell'ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, all'avvio dell'offerta delle azioni in opzione in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno, è previsto che tale raggruppamento venga eseguito prima dell'inizio dell'aumento di capitale nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione terrà conto del raggruppamento nella determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale medesimo.

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di raggruppamento, si renderà necessario l'annullamento di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si renderà a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale. Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti stessi un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni.

Alla luce di quanto precede, lo statuto sociale di Fonsai dovrebbe essere variato, come di seguito riportato, tenuto conto del raggruppamento.

Di seguito si riportano gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo Proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale; - n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	Invariato
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.	Invariato
	<u>L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di</u>

	<u>risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.</u>
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.	Invariato
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la	Invariato

maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.	
In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.	Invariato
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.	Invariato
	<u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</u>
Art. 27 (Ripartizione degli utili)	Art. 27 (Ripartizione degli utili)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue: - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.	Invariato
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Invariato
	<u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.</u>

Art. 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.	Invariato
	<u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</u>

La presente proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall’assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, di n. 70 (settanta) azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in n. 3.670.474 (tremilioniseicentoseptantamilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie e n. 1.276.836 (unmilione duecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio;*
- 2) *di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati, a seguito della eliminazione dell’indicazione del valore nominale, i privilegi delle azioni di risparmio contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale;*
- 3) *di modificare conseguentemente gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:*

Art. 5 – Misura del Capitale:

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- *n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;*
- *n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.*

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.”

Art. 6 – Azioni:

“Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;*
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la*

misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione”;

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

- 4) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più*

efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 5, 6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.

* * * *

3. **Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Questa modifica – che riguarda gli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – è strettamente funzionale all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto all'ordine del giorno. Come sarà esaminato più avanti nel dettaglio, infatti, detta proposta di aumento di capitale prevede l'emissione di (i) azioni ordinarie da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e (ii) azioni di risparmio di una nuova categoria (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria B) da offrire in opzione ai titolari delle azioni di risparmio già in circolazione (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria A).

La presente proposta prevede che le azioni di risparmio di categoria B siano dotate degli stessi diritti delle azioni di risparmio di categoria A, con il parametro di riferimento per la determinazione del privilegio ancorato alla "parità contabile media della categoria", da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle azioni di risparmio della categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima. Tale parametro, in sede di prima emissione delle azioni di risparmio della categoria B, coinciderà dunque con la porzione del prezzo di emissione che sarà imputata a capitale. Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di azioni di categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuovi eventuali emissioni, sarà

imputato a capitale sociale. Le modifiche proposte consistono dunque nell'adeguamento degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – che contengono le previsioni statutarie di riferimento per le azioni di risparmio di categoria A – in modo da inserire una corrispondente disciplina per le azioni di risparmio di categoria B secondo il criterio sopra indicato.

Di seguito si riportano le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti i precedenti punti all'ordine del giorno.

Testo di riferimento	Testo proposto
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio. <u>La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le “Azioni di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le “Azioni di Categoria B” e, insieme alle Azioni di Categoria A, le “Azioni di Risparmio”).</u> <u>Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.</u>
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.	Il numero delle a Azioni di R risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio	Alle a Azioni di R risparmio spetta il

nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.	frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.
In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.	In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di <u>delle Azioni</u> di di Risparmio della società, le azioni Azioni di di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella e speciale.
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.	Al rappresentante rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni Azioni di di Risparmio.
A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.	A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.
Art. 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale)	Art. 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea ca speciale)
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina,	Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina,

rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.	rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.	All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.
Art. 27 (Ripartizione degli utili)	Art. 27 (Ripartizione degli utili)
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue: - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.	Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti <u>secondo l'ordine come che segue:</u> - alle azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - <u>alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;</u> - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, <u>e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.</u>

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione <u>e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B</u> , la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.	Invariato
Art. 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.	In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. I possessori di azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. <u>I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.</u>
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.	Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.
A seguito dell'esecuzione del	Invariato

raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.	
--	--

Le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le “Azioni di Categoria B”) aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le “Azioni di Categoria A”) ad eccezione di quanto segue:*
 - *prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle*

Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (di seguito la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");

- . *dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
 - . *dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola due per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
 - . *prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
- 2) *di modificare gli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A. secondo la formulazione di seguito indicata:*

Art. 6 – Azioni:

"La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della

società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

Art. 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

“Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.”

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;*
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie,*

in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione”.

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione”;

- 3) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 6, 10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.”*

* * * *

4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori partecipanti,

siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio di categoria B aventi le caratteristiche illustrate nel precedente punto all'ordine del giorno (le "**Azioni di Categoria B**"), da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio in circolazione della Società (le "**Azioni di Categoria A**"), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile (l' "**Aumento di Capitale**").

Si propone inoltre di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale e, in particolare, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e quello delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi) da determinarsi nell'imminenza dell'offerta in opzione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato nonché delle prassi di mercato, nonché di stabilire il numero di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale in rapporto anche all'andamento gestionale della società.

L'Aumento di Capitale si pone l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI (il "Gruppo"), alla luce dei recenti risultati economici nell'attuale contesto congiunturale del mercato assicurativo e finanziario e si

prefigge, anche in via complementare ad altre iniziative, di riportare il margine di solvibilità consolidato del Gruppo al livello indicato dagli obiettivi di *Risk Tolerance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 120%.

Come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva in quella sede dato incarico all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale di approfondire le possibili iniziative da proporre al Consiglio stesso in ordine ad interventi di patrimonializzazione, anche strutturali, nel breve periodo. Al fine di rendere massimamente efficace e tempestiva tale attività, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi di un primario *advisor* finanziario indipendente, individuato in Goldman Sachs International.

Successivamente, in data 23 dicembre 2011, come comunicato al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva quindi esaminato i risultati delle attività svolte dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale con l'assistenza di detto *advisor* circa le possibili iniziative in ordine a interventi di patrimonializzazione da intraprendere nel breve periodo al fine di riportare il margine di solvibilità consolidato al di sopra di detta soglia del 120%.

In occasione di detta riunione, il Consiglio aveva esaminato stime preliminari di preconsuntivo relative all'esercizio 2011, che evidenziavano una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 925 milioni e un *solvency ratio* stimato – tenuto conto degli effetti del regolamento Isvap n. 37/2011, pari a circa 21 punti percentuali – intorno al 90%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società aveva successivamente esaminato – nella riunione del 29 gennaio 2012 – un aggiornamento di dette stime preliminari, che conduceva ad una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 1.105 milioni e ad un *solvency ratio* stimato – tenuto conto sempre degli effetti sopra richiamati – intorno al 75%.

Tali stime aggiornate, nonostante l'andamento operativo e gestionale dell'ultima parte dell'esercizio 2011 avesse confermato il *trend* positivo già emerso nel corso dell'esercizio, erano l'effetto di componenti negative non ripetibili riguardanti essenzialmente:

- adeguamenti delle riserve sinistri del ramo RC Auto nell'ordine di € 790 milioni circa, collegati all'effetto combinato di due fattori: (i) aggiornamento dei dati di riferimento all'ultima chiusura contabile disponibile a gennaio (mese di dicembre 2011) e (ii) conclusione dei processi di affinamento dei modelli statistico attuariali sviluppati con riferimento alle serie storiche dei principali parametri della

sinistralità del portafoglio. Si precisa peraltro che tale effetto, non ripetibile, era almeno in parte compensato dall'ulteriore miglioramento dell'andamento tecnico registrato anche nel mese di dicembre 2011, riveniente dall'ulteriore riduzione della frequenza dei sinistri RC Auto;

- adeguamenti di valore del portafoglio azionario del comparto "disponibile per la vendita" e obbligazionario (quest'ultimo relativo esclusivamente ai titoli di stato greci in portafoglio), nell'ordine di € 350 milioni;
- svalutazioni di immobili per complessivi circa € 310 milioni a seguito delle valutazioni effettuate sul patrimonio immobiliare del Gruppo alla luce delle nuove perizie acquisite;
- svalutazione di avviamenti stimata in circa € 120 milioni.

L'Isvap, con lettera del 10 gennaio 2012, aveva rilevato la grave carenza del requisito di solvibilità corretta richiedendo l'impegno a realizzare iniziative per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.

L'Aumento di Capitale va quindi nel senso indicato anche dall'Isvap.

Il *trend* positivo registrato nell'ultima parte dell'esercizio 2011 è proseguito nei primi mesi del 2012 ed ha trovato riscontro nei conti consolidati al 31 marzo 2012 approvati dalla Società il 10 maggio 2012 (per maggiori informazioni cfr. paragrafo 3 che segue).

Si segnala in proposito che, con lettera del 6 marzo 2012, l'azionista Premafin aveva richiesto alla Società di valutare se *"alla luce del positivo andamento registrato dai mercati nonché del positivo andamento gestionale di Fondiaria SAI nei primi mesi dell'anno, sulla base di un aggiornamento della situazione di solvibilità consolidata, si ritenga di confermare o meno agli azionisti la quantificazione del deliberando aumento di capitale"*.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 15 marzo 2012 aveva esaminato, anche alla luce delle richieste formulate dalla controllante Premafin con la citata lettera, gli approfondimenti effettuati dagli *advisor* finanziari incaricati Goldman Sachs e Citi, che, nel quadro macroeconomico di riferimento, avevano analizzato l'evoluzione della situazione di solvibilità consolidata della Compagnia e rappresentato gli impatti in relazione a vari ipotetici livelli di ricapitalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione – tenendo in considerazione la temporaneità dei benefici *ex* Regolamento ISVAP 37/2011, la persistente volatilità dei mercati azionario, obbligazionario *corporate* e governativo, nonché la necessità di assicurare in via stabile e duratura un adeguato livello di patrimonializzazione – aveva ritenuto, sentito il parere degli *advisor*, di non modificare l'entità dell'aumento di capitale proposto.

Si segnala che un aumento di capitale nell'importo massimo proposto determinerebbe un margine di solvibilità corretto proforma al 31 dicembre 2011 pari al 125% mentre, in base alle quotazioni del 30 aprile 2012, lo stesso si attesterebbe al 136,2%, in ogni caso superiore all'obiettivo di *risk tolerance* definito dal Consiglio, pari al 120%.

2. Operazione di integrazione con il Gruppo Unipol

In data 29 gennaio 2012 UGF aveva reso noto di aver raggiunto con Premafin un accordo avente ad oggetto i reciproci impegni con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per fusione tra la Società, Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A.. Nell'ambito di tale progetto di integrazione è previsto che Premafin deliberi un aumento di capitale sociale riservato a UGF per massimi Euro 400.000.000 funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie per consentire alla stessa Premafin e alla sua controllata Finadin S.p.A. di partecipare, per le quote di rispettiva competenza, all'Aumento di Capitale oggetto del presente punto di questa Relazione. Per tale via UGF acquisirebbe indirettamente il controllo del Gruppo Fondiaria-SAI.

Secondo quanto rappresentato al mercato, l'efficacia dell'accordo risulta subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, costituite, tra l'altro, dal rilascio delle autorizzazioni richieste dalle competenti Autorità di vigilanza e dal riconoscimento in favore di Unipol, da parte della Consob, della esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Premafin, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2012, prendendo atto dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo fra UGF e Premafin, aveva deliberato di avviare le opportune attività istruttorie in relazione alla prospettata integrazione, finalizzate alla formulazione delle successive proposte da presentare agli organi deliberanti.

Alla stessa data, Mediobanca – che aveva assunto alla fine di dicembre l'incarico di organizzare un consorzio di garanzia in relazione all'ipotesi di aumento deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011, per un importo di massimi Euro 750 milioni – aveva formulato una nuova proposta per la strutturazione del consorzio di garanzia dell'aumento che, alla luce dell'accordo intervenuto tra Premafin ed UGF, assumeva il perfezionamento del progetto d'integrazione in esso previsto.

Successivamente, la Società ha avviato una complessa attività istruttoria e negoziale, volta a valutare la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'operazione di integrazione.

In data 16 aprile 2012, UGF ha comunicato alla Società di ritenere che, al fine di rispecchiare i valori economici delle società coinvolte nell'integrazione così come

emergenti dalle valutazioni effettuate, la partecipazione attesa di UGF nel capitale sociale ordinario di Fonsai quale società incorporante nella prospettata fusione dovesse essere pari al 66,7%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 19 aprile 2012, dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'integrazione con il Gruppo Unipol sotto il profilo delle motivazioni di carattere industriale ed in termini di *solvency margin pro-forma*, anche prospettico, della società risultante dalla prospettata fusione, ha tuttavia preso atto che la proposta formulata dal Gruppo Unipol non coincideva con le valutazioni effettuate dai propri advisor finanziari. Il Consiglio ha ritenuto comunque che fosse possibile proseguire nell'approfondimento dell'operazione avviando un confronto con il Gruppo Unipol per valutare congiuntamente possibili adeguamenti, anche in relazione alla struttura dell'operazione, che ne potessero incrementare la convenienza per gli azionisti di Fonsai.

A seguito del confronto negoziale con il Gruppo Unipol, il Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, ha deliberato di inviare alla controllante Premafin ed alla controllata Milano Assicurazioni e, per conoscenza, a UGF e a Unipol Assicurazioni, una proposta contenente le percentuali attese di partecipazione al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società ritenute da questa accettabili, unitamente alle assunzioni poste a fondamento delle proprie valutazioni.

Al termine di un processo di discussione della proposta che ha coinvolto - oltre alla Società - anche Milano Assicurazioni, il Consiglio di Amministrazione di Premafin ha trasmesso in data 23 maggio 2012 la proposta di Fonsai a UGF. Come comunicato al mercato, la proposta prevede che all'esito della prospettata fusione, UGF detenga il 61% delle azioni ordinarie della società risultante dalla fusione e che gli attuali azionisti di minoranza della Società, di Milano Assicurazioni e di Premafin detengano, rispettivamente, partecipazioni pari al 27,45%, 10,70% e 0,85%. Per maggiori informazioni sulle assunzioni e sui termini della proposta medesima si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 24 maggio 2012.

Alla data della presente Relazione, UGF non ha ancora fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo.

La proposta di aumento di capitale, in questi termini, si inserisce nel più ampio ambito del progetto d'integrazione con il Gruppo Unipol.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è impegnato a monitorare l'avveramento delle condizioni sospensive cui è subordinata l'esecuzione dell'accordo sottoscritto in

data 29 gennaio 2012 fra la controllante Premafin e UGF, dal quale dipende il perfezionamento dell'integrazione.

3. Andamento gestionale

Il resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012, consultabile sul sito internet della Società ed al quale si rinvia per maggiori dettagli, rilevava un utile consolidato pari a € 73,5 milioni.

La tabella di seguito riportata riepiloga i dati economici salienti del resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012.

(€ migliaia)	Danni	Vita Immobiliare	Altre Attività	IC Extra settore	Totale	
Premi netti	1.720.033	854.956			2.574.989	
Commissioni attive		1.203	6.291	-2.560	4.934	
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	794	252.219	-317	681	0	253.377
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	151	0	0	0	0	151
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	122.985	194.346	12.604	15.638	-12.993	332.580
Altri ricavi	110.936	8.558	4.858	157.164	-172.043	109.473
TOTALE RICAVI E PROVENTI	1.954.899	1.311.282	17.145	179.774	-187.596	3.275.504
Oneri netti relativi ai sinistri	-1.238.898	-1.156.495	0	0	0	-2.395.393
Commissioni passive	0	-1.221	0	-1.586	0	-2.807
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	-6.909	0	-71	-81	0	-7.061
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	-47.915	-19.636	-15.746	-8.966	4771	-87.492
Spese di gestione	-353.872	-50.908	-51	-77.648	57807	-424.672
Altri costi	-236.744	-23.202	-6.979	-101.522	125018	-243.429
TOTALE COSTI E ONERI	-1.884.338	-1.251.462	-22.847	-189.803	187596	-3.160.854

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	70.561	59.820	-5.702	-10.029	0	114.650
Imposte						-43.415
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE						71.235
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE						2.311
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO						73.546
di cui di pertinenza del Gruppo						60.514
di cui di pertinenza di terzi						13.032
Risultato prima delle imposte al 31/03/2011	-24.845	9.668	4.483	-12.988	0	-23.682

4. L'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento.

In data 3 febbraio 2012, Fonsai ha conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) incarico per la promozione, a condizioni in linea con la prassi di mercato, del consorzio di garanzia relativo all’Aumento di Capitale, nel contesto della suddetta ipotesi di integrazione con UGF, società che a sua volta ha conferito analogo incarico a Mediobanca per il proprio connesso aumento di capitale.

In tale ambito, Fondiaria - SAI e UGF hanno ricevuto la disponibilità da parte di Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking a partecipare – in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del progetto di integrazione – al consorzio per i rispettivi aumenti di capitale, con la precisazione che la disponibilità di UniCredit Corporate & Investment Banking è condizionata al completamento del processo necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti organi interni anche alla luce delle disposizioni previste dall’art. 136 del d. lgs. n. 385/1993.

Gli impegni preliminari assunti da Mediobanca e dalle altre suddette banche sono strettamente connessi al positivo esito della prospettata operazione di integrazione con Unipol, non essendo stata fornita analoga garanzia alla Società in prospettiva *stand alone*. Conseguentemente, le manifestazioni di disponibilità pervenute dalle banche del consorzio sono tra l'altro condizionate all'esecuzione del progetto di integrazione.

5. *Le eventuali altre forme di collocamento previste.*

Non sono previste altre forme di collocamento privato.

6. *I criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto.*

Come detto, la proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e quello delle Azioni di Categoria B sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato.

Conseguentemente alla determinazione dei prezzi di sottoscrizione (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), il Consiglio di Amministrazione definirà il numero massimo di azioni da emettere e il rapporto di offerta in opzione di queste ultime.

7. *Gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati.*

Fatto salvo quanto segue, alla data della presente Relazione non sono pervenute alla Società, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Nell'ambito dell'operazione di integrazione suddetta (cfr. § 1), UGF si è impegnata, tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Premafin riservato alla stessa UGF e a determinate condizioni, a fare in modo che Premafin e la sua controllata Finadin S.p.A. abbiano le disponibilità liquide per sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota di loro rispettiva competenza.

8. Il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.

Ai fini del ripristino delle condizioni di esercizio, la normativa di riferimento prevede che la Società debba *“presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura”* (art. 227 d.lgs. 209/05). L'ISVAP ha ribadito l'urgenza di procedere senza indugio alle operazioni di rafforzamento patrimoniale, senza individuare un termine ultimo per il perfezionamento delle stesse.

Allo stato, tenuto conto del complesso ed articolato *iter* autorizzativo e regolamentare al quale risulta soggetto il progetto di integrazione oggetto dell'accordo del citato accordo del 29 gennaio 2012 tra Premafin e UGF, non è possibile definire una tempistica precisa. Tale tempistica presuppone, infatti, il verificarsi delle condizioni alle quali è soggetto l'accordo e la definizione dei termini e delle condizioni dell'integrazione con UGF. Fermo quanto sopra si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il completamento dell'operazione di Aumento di Capitale si concluda comunque entro il 31 dicembre 2012.

9. La data di godimento delle azioni.

Le azioni ordinarie e le Azioni di Categoria B che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione avranno godimento regolare e, pertanto, il diritto all'eventuale dividendo maturerà già a partire dai risultati dell'esercizio 2012.

10. Effetti economico patrimoniali dell'operazione

Per immediatezza di riferimento si riportano di seguito i dati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 di Fondiaria - SAI riguardanti, a livello consolidato, il patrimonio netto, gli investimenti e le riserve tecniche, con l'avvertenza che tale resoconto è redatto in base a principi contabili internazionali e non in base ai principi contabili civilistici italiani.

Patrimonio netto

(€ migliaia)

31/03/12

31/12/11

Patrimonio Netto	2.201.143	1.556.708
Patrimonio Netto di Gruppo	1.497.847	1.036.952
Capitale	494.731	494.731
Riserve di capitale	310.990	315.460
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali	985.831	1.834.570
Azioni proprie	(213.026)	(213.026)
Riserva per differenze di cambio	-64.521	-56.772
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	-65.950	-478.283
Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-10.722	-7.009
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	60.514	-852.719
Patrimonio Netto di Terzi	703.296	519.756
Capitale e riserve di terzi	722.600	903.659
Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-32.336	-201.984
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	13.032	-181.919
Investimenti		
(€ migliaia)	31/03/12	31/12/11
Investimenti immobiliari	2.695.945	2.759.245
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	111.881	116.558
Investimenti posseduti sino alla scadenza	625.256	599.713
Finanziamenti e crediti	3.745.475	3.688.865
Attività finanziarie disponibili per la vendita	19.151.606	17.598.287
Attività finanziarie a fair value rilevato a conti economico	8.173.582	9.026.664
Totale investimenti	34.503.745	33.789.332

Attività materiali: immobili e altre attività materiali	398.582	401.744
Totale attività non correnti	34.902.327	34.191.076
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	938.766	976.582
Totale attività non correnti e disponibilità liquide	35.841.093	35.167.658

Riserve tecniche lorde

(€ migliaia) 31/03/12 31/12/11

Riserve Tecniche Danni		
Riserva premi	2.586.021	2.741.846
Riserva sinistri	9.789.629	9.858.123
Altre reserve	9.857	10.353
Totale riserve Danni	12.385.507	12.610.322

Riserve Tecniche Vita

Riserve per somme da pagare	515.633	360.690
Riserve matematiche	14.934.057	15.163.237
Riserve tecniche per cui il rischio dell'investimento è sopportato agli assicurati	7.389.006	7.666.345
Altre reserve	-411.028	-693.089
	22.427.668	

Totale Riserve Vita 22.497.183

Totale Riserve Tecniche Lorde	34.813.175	35.107.505
--------------------------------------	-------------------	-------------------

In relazione agli effetti pro-forma dell'Aumento di Capitale, pur non disponendo al momento di tutte le informazioni necessarie a misurarne l'impatto netto sul patrimonio netto consolidato di Gruppo, si stima che – al netto dei costi di transazione – l'operazione comporterà, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento:

- un rafforzamento patrimoniale e finanziario di circa 1.040 milioni di Euro;
- effetti finanziari ed economici dipendenti dalla tipologia di impiego delle risorse finanziarie derivanti dall'Aumento di Capitale, che, tenuto conto delle attuali condizioni

di mercato, potrebbe attestarsi nell'ordine di circa 40 milioni di Euro, al lordo dell'effetto fiscale.

11. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni da emettere ed il relativo rapporto di opzione, elementi tutti che saranno determinati solo in prossimità dell'attuazione dell'Aumento di Capitale in funzione dell'andamento del mercato, non risulta possibile al momento né determinare, né formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti ordinari e di risparmio che non esercitassero integralmente i diritti di opzione loro spettanti. È tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo significativo.

12. Autorizzazioni delle Autorità Competenti.

L'operazione proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità.

In particolare, le modifiche statutarie conseguenti all'operazione stessa sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Inoltre, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiede, ai sensi dell'art. 94 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e quotazione soggetto all'approvazione della Consob.

13. Altre informazioni.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B in esercizio dei diritti d'opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento integrale dei prezzi di offerta delle azioni dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione all'intermediario presso il quale verrà effettuata la sottoscrizione da parte dell'azionista.

14. Modifiche dello statuto sociale e diritto di recesso.

Qualora venga confermata l'approvazione della proposta di Aumento di Capitale di cui alla presente Relazione, sarà necessario procedere all'integrazione dell'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo ultimo comma che dia conto dell'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte dell'Assemblea straordinaria. Tale modifica viene evidenziata nel prospetto di seguito riportato che, nella colonna di sinistra, evidenzia il testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e del raggruppamento azionario di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale; - n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	Invariato
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle	Invariato

assicurazioni sulla vita.	
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.	Invariato
L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo	Invariato

annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.	
	<u>L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:</u> <u>(i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni</u>

	<u>delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;</u> (ii) <u>determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;</u> (iii) <u>determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;</u> (iv) <u>predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di</u>
--	---

	<u>capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.</u>
--	---

La predetta modifica dell'art. 5 dello statuto sociale non integra la fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Come già segnalato, la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;*
- 2) *di stabilire che l'aumento di capitale sia destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni ed alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:*
 - (i) *definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;*
 - (ii) *determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;*
 - (iii) *determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*
 - (iv) *predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;*
- 4) *di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale come segue:*

Art. 5 – Misura del capitale

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;

- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;*
- (ii) determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;*
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.”*

- 5)** *di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché per porre in essere tutto quanto sopra occorre per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del*

testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni conseguenti l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

* * * *

5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale.

Signori partecipanti,

L'art. 9 dello statuto della Società prevede che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e che tale termine può essere prorogato "sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura del capitale e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante".

Si propone di confermare la modifica della citata disposizione dell'art. 9 in modo da consentirne l'applicazione anche con riferimento all'ipotesi – prevista dagli artt. 92 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e 2364, ultimo comma, del codice civile – di redazione del bilancio consolidato. Si propone pertanto di inserire all'art. 9, comma 4, dello statuto un generico riferimento alla sussistenza delle condizioni di legge per poter convocare l'assemblea di approvazione del bilancio nel maggior termine di centottanta giorni.

Di seguito si riporta l'articolo 9 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo vigente.

Testo di riferimento	Testo Proposto
Art. 9 (Convocazione)	Art. 9 (Convocazione)
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il

Sole 24 Ore”. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedano ovvero quando l’attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante. L’assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. L’assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.	Sole 24 Ore”. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine può essere, nel rispetto delle <u>prescrizioni di legge</u>, prorogato sino a centottanta giorni quando <u>ricorrono le condizioni di legge</u> particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della <u>società lo richiedano</u> ovvero quando <u>l’attività riassicurativa sia esercitata in</u> misura rilevante. L’assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. L’assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.
--	---

La presente proposta di modifica dell’art. 9 dello statuto non integra fattispecie previste per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell’art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, la modifica statutaria conseguente è soggetta all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esamina la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio approvando, per l'articolo 9 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente nuovo testo:*

Art. 9 - Convocazione

“L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.”

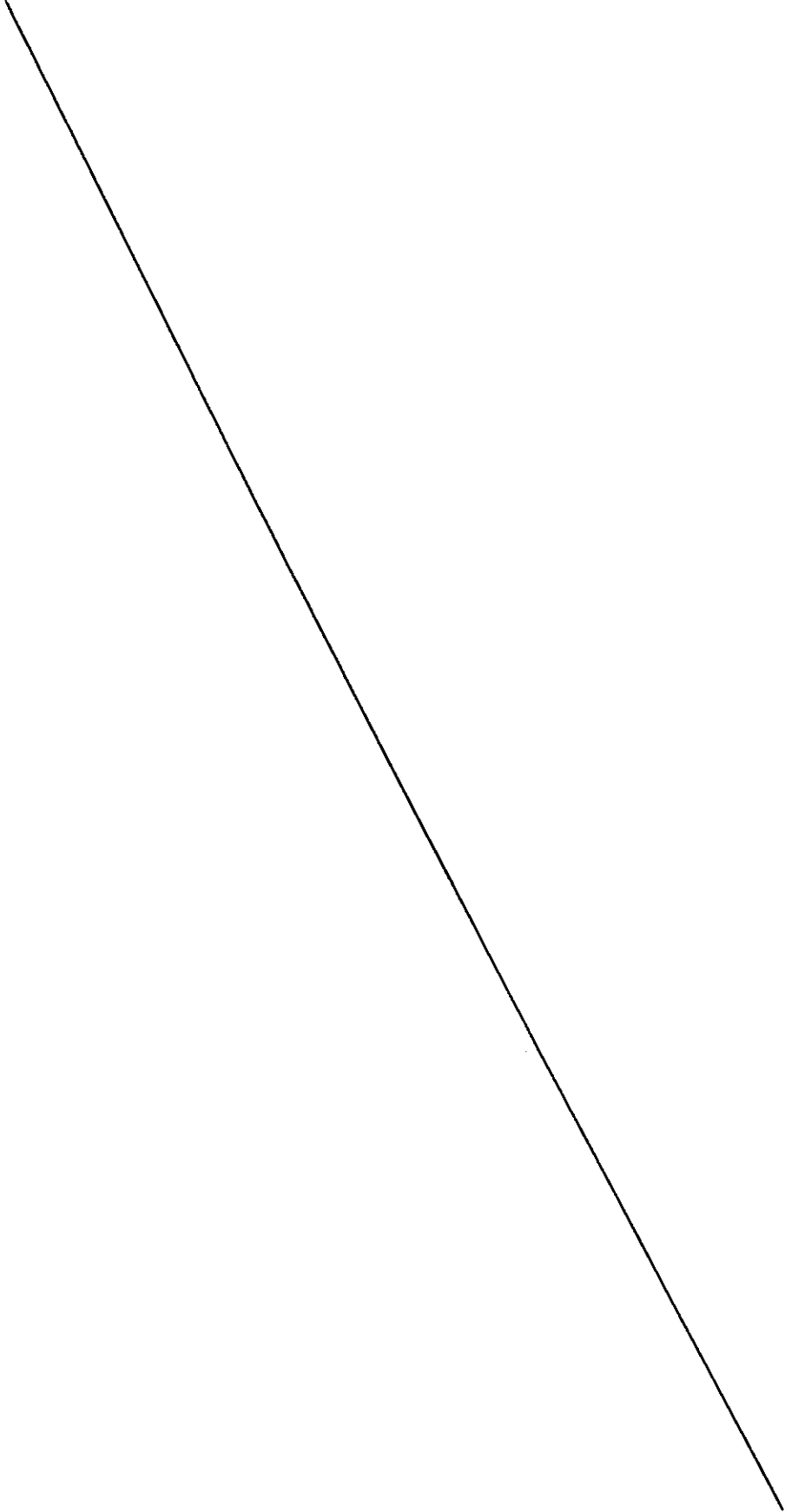
- 2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.*

* * * *

Milano, 25 maggio 2012

Fondiaria – SAI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione





Spettabile
Sator Capital Limited
Via G. Carissimi, 41
00198- Roma
N. fax: +39 06 85829301

e

Spettabile
Palladio Finanziaria S.p.A.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 - Vicenza
N. fax: +39 0444 650580

E, p.c.

Spettabile
Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni
Via Daniele Manin, 37
20121 Milano
n. fax: +39 02 66704368

Via fax

Milano, 13 giugno 2012

Oggetto: Vostra lettera dell'8 giugno 2012

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra lettera in data 8 giugno u.s. avente ad oggetto una possibile operazione di ricapitalizzazione della scrivente Società (l'“Offerta”), di cui Vi ringraziamo, ed ai contatti successivamente intercorsi.

L'operazione proposta consiste in un aumento di capitale di Fondiaria Sai per un importo non inferiore a Euro 800.000.000,00 (l'“Operazione”), suddivisi in

(i) “un importo di euro 400.000.000, in esecuzione di un aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., agli Investitori che lo sottoscriveranno mediante una società di nuova costituzione (...) da essi controllata (...) per un prezzo di emissione compreso tra Euro 2 ed Euro 2,5 per azione” e

Handwritten signature/initials

(ii) *“un importo pari almeno ad Euro 400.000.000 in esecuzione di un successivo aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti di FonSai ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. (...) per un prezzo non superiore alla metà del prezzo determinato” per l’aumento riservato a Sator e Palladio.*

Prendiamo atto che l’aumento di capitale riservato *“sarà sottoscritto da Newco che verrà capitalizzata esclusivamente mediante mezzi propri ed il cui capitale sarà detenuto pariteticamente, dagli Investitori”*. Del pari, l’Offerta specificava che anche la quota parte dell’aumento di capitale in opzione *“sarà anch’essa coperta da mezzi propri sia da parte degli Investitori si eventualmente di terzi investitori ...”*.

L’Offerta indicava inoltre che l’invito a comunicare *“entro 10 giorni al ricevimento (...) di essere disponibile a valutare l’Operazione”* al fine di avviare una fase di negoziazione in buona fede gli ulteriori aspetti dell’Operazione.

Alla luce di quanto precede, Fondiaria Sai comunica la propria disponibilità a valutare l’Operazione, negoziando in buona fede, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza di contenuto sostanzialmente in linea con il testo qui accluso come Allegato 1, i tempi e le modalità dell’Operazione sulla base di quanto indicato nell’Offerta, con le uniche precisazioni di seguito indicate:

1) le parti discuteranno in buona fede e concorderanno il perimetro e, fermo il periodo massimo di quindici giorni indicato nell’Offerta, i tempi per l’espletamento della fase di *due diligence*. L’attività di *due diligence* su Fondiaria Sai sarà effettuata sulla base di una lista di informazioni che ci vorrete far pervenire. Analogamente, la scrivente Società dovrà poter svolgere alcune verifiche di *due diligence* volte ad acquisire formale evidenza della disponibilità, negli stretti tempi previsti per l’Operazione, dei fondi necessari per la sottoscrizione da parte di “Newco” dell’aumento di capitale riservato e della quota parte dell’aumento in opzione, nonché ad acquisire informazioni sugli assetti azionari e di *governance* attesi *post* operazione ed ogni altro aspetto necessario a meglio comprendere e valutare l’Operazione sotto il profilo autorizzativo;

2) Fondiaria Sai avvierà le attività necessarie alla promozione del consorzio di garanzia dell’aumento di capitale in opzione previsto dall’Offerta solo in caso di esito positivo del negoziato.

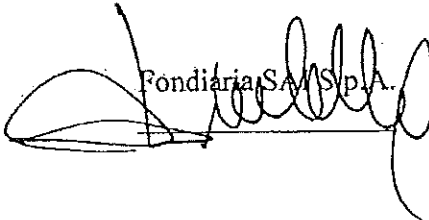
Fermo l’obbligo di negoziare in buona fede, dalla presente comunicazione e/o dallo svolgimento delle conseguenti attività negoziali non sorge alcun obbligo in capo a Fondiaria Sai, Sator e Palladio per il compimento dell’Operazione, restando peraltro inteso che l’avvio dei predetti negoziati non vale ad assumere in capo alla scrivente alcun obbligo di esclusiva.

La presente viene trasmessa in conoscenza a Premafin Finanziaria S.p.A., affinché possa procedere ad ogni valutazione di propria competenza circa un’eventuale partecipazione alla successiva fase negoziale.

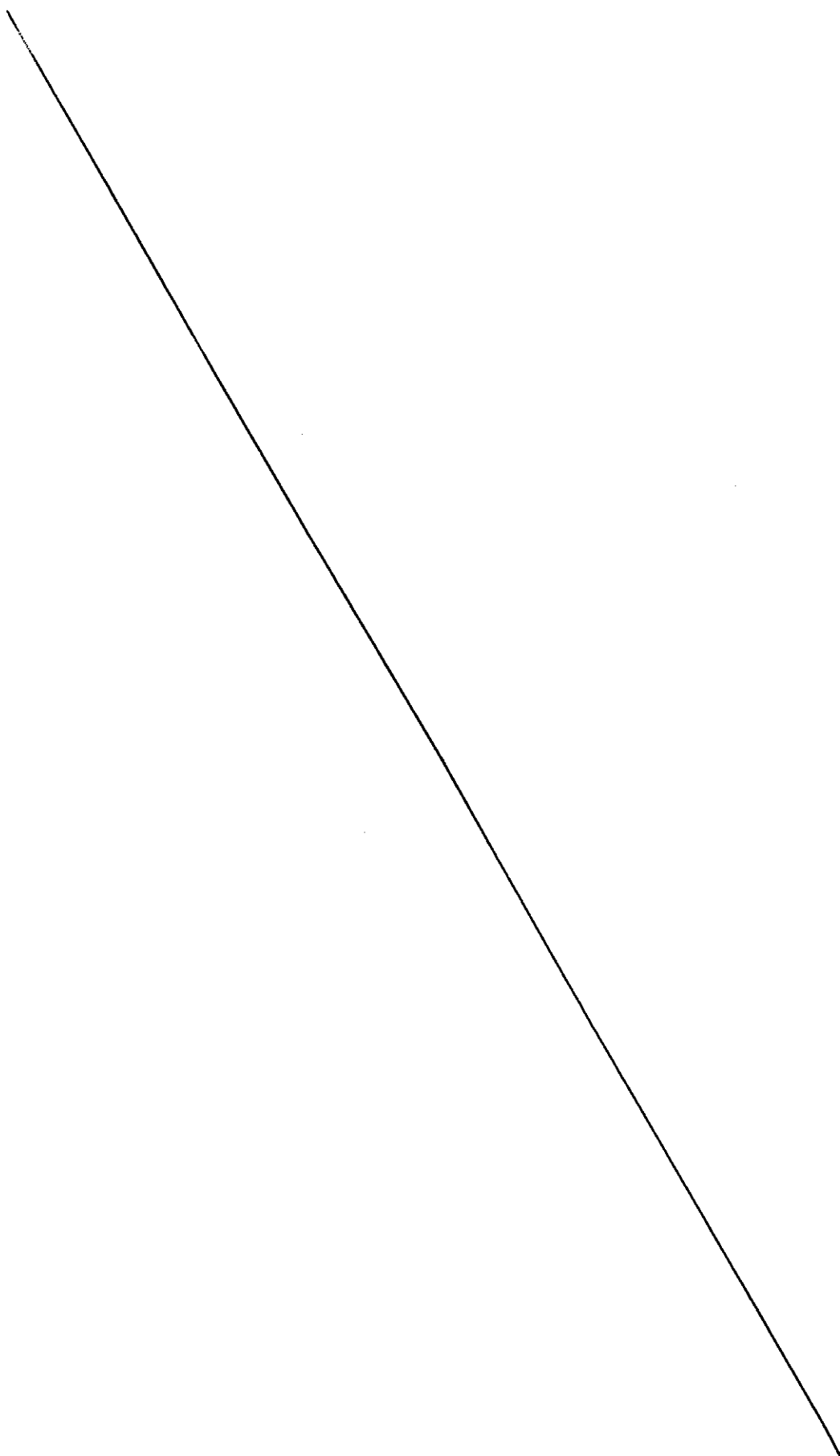


Ove siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente sottoscritta per accettazione.

Con i nostri migliori saluti.


Fondiaria SAI S.p.A.

12



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^a convocazione - 27 giugno 2012
Elenco dei partecipanti

		in proprio	per delega	totale	Esito votazioni						
					1	2	3	4	5	6	7
1	NOMINATIVO PARTECIPANTE										
	DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
	1 NASSI GIUSEPPE		131.265.211	131.265.211	F	F	F	F	F	F	F
	PREMAFIN FINANZIARIA H.P., S.p.A.		116.067.007								
2	ANELLI ALBERTO		15.198.204								
	FINADIN S.p.A.										
	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD		2.570.626	2.570.626	F	F	F	F	F	F	F
	PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF		2.108.950								
3	EKATERINA ANDREITCHIKOVA		461.676								
	Per conto dello Studio Legale Trevisan		9.509.263	9.509.263							
	Per delega di:										
	scheda di voto 1		9.429.397		F	F	F	F	F	F	F
	ADVANCED SERIES TRUST - AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO		2.812								
	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		888								
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		166								
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		260								
	AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT		2.611								
	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC		44.077								
	ASIAN DEVELOPMENT BANK		19.060								
	AUSCOAL SUPERANNUATION FUND		14.567								
	BEST INVESTMENT CORPORATION		45.321								
	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		691								
	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		1.473								
	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		21.874								
	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		131.091								
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		132.469								
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		4.310								
	CAPITAL GUIDANCE (FUND) LTD		5.200								
	CGML IPB CL SAFEK (CLEARING) ACCOUN		245.652								
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		2.493								
	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST		43.500								
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		1.986								
	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM		1								
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		176								

Allegato "C"
al repertorio n.
115.214/19.486

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT

FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND

GMO IMPLEMENTATION FUND

GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND

GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP

GOLDMAN SACHS FUNDS

GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND

INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT

INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND

JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL

JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS

LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION

CTT AITQB SN-NON AST

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

MERCER DS TRUST

MGI FUNDS PLC

MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMF

NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST

	in proprio	per delega	totale
--	------------	------------	--------

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni						
				1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		12.341								
NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 4		33.800								
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		263.870								
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS		5.700								
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		4.051								
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		81.498								
NTGI-QM Common Daily All Country World e		4.034								
ONTARIO POWER GENERATION INC .		47.014								
ONTARIO POWER GENERATION INC .		39.809								
OPTIMIX WHOLESAL E GLOBAL SMALLER CO		127.124								
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		12								
Pension Plan Trust Fund		65.204								
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		12.278								
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		2.793								
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		2.048								
PRUDENTIAL SERIES FUND SPINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		17.000								
PRUDENTIAL WORLD FUND INC - PRUDENTIAL INTERNATIONAL VALUE FUND		5.500								
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT		12.184								
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		18.080								
Publix Super Markets		3.400								
REXAM PENSION PLAN		10.267								
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		12.351								
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND		3.584								
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		15.697								
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		6.464								
SEQUOIA FUNDATION		42								
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		1.700								
SHELL PENSION TRUST .		5.169								
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		78								
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		863								
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		5.429								
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		62.207								
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		81.106								
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		835								

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni						
				1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		5.537								
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		3.870								
STG PFDS V.D. GRAFISCHE		32.855								
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.		60.813								
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.		51.033								
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO		43.490								
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		2.400								
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		2.931								
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		10.254								
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		8.232								
THE MASTER TRUST OF JAPAN		1.255								
THE PRUDENTIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO		19.900								
THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO		16.200								
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		233								
TYCO ELECTRONICS DEFINED MASTER TRUST		8.000								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		1.427								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		1.446								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		4.314								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		779								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		8.460								
UNISUPER		9.803								
UNIVERSITY OF WASHINGTON		19.751								
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		15.729								
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		4.572								
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		9.139								
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		242.794								
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .		250								
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		135.653								
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		9.025								
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		1.751								
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		4.819								
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		681								
scheda di voto 2		7.579		F	F	F	F	C	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		2								

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni						
				1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		7.577								
scheda di voto 3		50.804								
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		19.281								
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP HEDGED) INDEX POOL		15.142								
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL		14.064								
UBS ETF		2.317								
scheda di voto 4		4.290								
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND		4.290								
scheda di voto 5		12.993								
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		12.993								
scheda di voto 6		4.200								
UNITED CHURCH FOUNDATION		4.200								
4 MICUCCI CECCHI GIANLUCA	2	7	9	F	F	F	F	F	A	F
BRECCIA GIUSEPPINA		7								
5 PONZONI PIER LUIGI Legale Rappresentante della PONZONI ASSICURAZIONI S.a.s.	1		1	C	F	F	F	F	F	F
6 RODINO' DEMETRIO	5		5	F	F	F	F	F	F	F
7 MIGLIA CARLO	530		530	F	F	F	F	F	F	F
8 AICARDI PAOLO	1		1	F	F	F	F	F	F	F
9 GALIGARI GIAN CARLO		24.225.134	24.225.134	F	F	F	F	F	F	F
UNICREDIT S.P.A.		24.225.134								
10 CAMERINI BRUNO	219		219	F	F	F	F	F	F	F
11 CASINI ALESSANDRO	15		15	A	F	X	X	X	X	X
12 MARENCO LONG ALBERTO		2.600.000	2.600.000	F	F	F	F	C	C	F
THE ANTARES EUROPEAN FUND LTD		1.613.713								
THE ANTARES EUROPEAN FUND II LTD		473.398								
THE ANTARES EUROPEAN FUND LP		512.889								
13 TESEI MASSIMO		1	1	F	F	F	F	F	F	F
BRESSAN MIRANDA		1								
14 BONSIGNORE SALVATORE	3.000		3.000	F	F	F	F	F	F	F
15 COSTAMAGNA FRANCO	5.000		5.000	F	F	F	F	C	C	F
16 ANELLI MARIA LUISA		468	468	F	F	F	F	F	F	F
EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L.		468								
17 D'ANGELO STEFANO		18.360.000	18.360.000	F	F	F	F	A	A	F
PALLADIO FINANZIARIA S.P.A.		18.360.000								

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni						
				1	2	3	4	5	6	7
18 SCOTTI SABRINA AREPO P.R. S.P.A.		11.050.000 11.050.000	11.050.000	F	F	F	F	A	A	F
19 ANTOLINI GIOVANNI	20.000			C	F	C	C	C	C	C
20 FADLUN MOSSY MICHAEL FINLEONARDO S.P.A.		1.500.000 1.500.000	1.500.000	F	F	F	F	C	C	A
21 MONTALENTI PAOLO BEDOGNI PIER GIORGIO		1 1	1	X	F	F	F	F	F	F
22 GROPPA LUCIA	21		21	X	X	X	X	X	X	X
	28.794	201.080.711	201.109.505							

Legenda:

- 1 Unificazione trattazione e discussione punti ordine del giorno
 - 2 Omissione lettura relazione consiglio di amministrazione
 - 3 Eliminazione valore nominale azioni
 - 4 Raggruppamento azioni
 - 5 Modifica art. 6, 10, 27 e 31 statuto sociale
 - 6 Aumento del capitale sociale
 - 7 Modifica art. 9 statuto sociale
- F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; X = Assente alla votazione

Allegato “ D” al repertorio n. 115.214/19.486

Statuto sociale

FONDIARIA-SAI S.p.A.

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "FONDIARIA - SAI S.p.A." e con la sigla "FONDIARIA - SAI".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, corso Galileo Galilei n. 12. Per deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.711.116,00 diviso in:

- n. 167.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.681.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 122.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.196.577,19 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.811.181,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,61 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.211,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 21.201.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.112.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 21.506.125,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.941,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.971,81 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 199.891.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di

n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.

Articolo 6 - Azioni

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "**Azioni di Categoria A**") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "**Azioni di Categoria B**" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "**Azioni di Risparmio**").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "**Parità Contabile delle Azioni di Categoria B**"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari

Articolo 8 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, viene anche indicato l'indirizzo di posta elettronica della Società al quale ciascun interessato a ciò legittimato può trasmettere la delega rilasciata ad un proprio rappresentante ad intervenire e votare in assemblea.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai succes-

sivi articoli 1□e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 1□e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa prò tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa prò tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più vice presidenti.

Gli amministratori che ricoprono la carica di vice presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il consiglio nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso. Il segretario del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di segretario del comitato esecutivo.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di di-

sposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al consiglio.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal comitato esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri e il comitato esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli amministratori riferiscono altresì al collegio sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della

seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al ☐ 1 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Articolo 30 - Domicilio degli azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.

Firmato:

Cosimo RUCELLAI

Ettore MORONE Notaio